SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

04A03112

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 marzo 2004, n. **77.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato», sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, primo periodo, le parole: «deve essere» *sono sostituite dalla seguente:* «è»; *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei relativi importi,», *sono inserite le seguenti:* «comprensivi degli interessi legali maturati,»; *al secondo periodo, le parole:* «6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «7 milioni»;

al comma 2, le parole: «6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «7 milioni»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-*ter*. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-*bis*, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-*bis* sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: «in applicazione», *sono inserite le seguenti:* «dell'articolo 22» *e le parole:* «regolamento (CE) n. 2371/02» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, nonchè le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale»;

al comma 4, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 267», *sono aggiunte le seguenti:* «, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,», *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate,» *e dopo le parole:* «dell'articolo 43 del», *sono inserite le seguenti:* «testo unico di cui al»;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 45 del», *sono inserite le seguenti:* «testo unico di cui al»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonchè agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1,» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 1 e 2-*bis*, nonchè dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,»; *al secondo periodo, le parole:* «1,05 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1,327 milioni»; *al terzo periodo, le parole:* «1,05 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1,327 milioni» *e al medesimo periodo le parole:* «l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali» *sono sostituite dalle seguenti:* «, quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-*bis*, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto», *sono inserite le seguenti:* «, alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,» *e dopo le parole:* «decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,», *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,»;

al comma 2, dopo le parole: «dalle imprese di autotrasporto», *sono inserite le seguenti:* «e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,»; *le parole:* «del fondo di garanzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei fondi di garanzia» *e le parole:* «lettera *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettere *a)* e *b)*».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4644):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO) il 28 gennaio 2004.

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 28 gennaio 2004 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, V, VI, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 4, 11, 24, 25 febbraio 2004.

Esaminato in aula il 26 febbraio 2004; il 1º, 2, 3 marzo 2004 ed approvato l'11 marzo 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2833):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 12 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Agricoltura), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 marzo 2004.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 16 e 17 marzo 2004.

Esaminato in aula il 18, 23 marzo 2004 ed approvato il 24 marzo 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

04G0111

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2004.

Inserimento in elenco e nomina del commissario straordinario ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, per l'opera riguardante i lavori di costruzione della casa circondariale di Marsala.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1998, n. 68, recante i criteri per la determinazione dei compensi ai commissari straordinari nominati per l'accelerazione dei lavori e delle opere ai quali lo Stato contribuisce;

Vista la nota del 13 ottobre 2003, n. 2182, con la quale il Capo dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Marcello Arredi rappresenta la necessità di provvedere al commissariamento dell'opera riguardante i lavori della nuova casa circondariale di Marsala al fine di superare le numerose problematiche e consentire il riavvio dei lavori dell'opera suddetta;

Vista la nota integrativa n. 2443 del 5 novembre 2003 con la quale il Capo dipartimento dott. Marcello Arredi, meglio motivava in ordine alla necessità di commissariamento della predetta opera;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'inserimento dell'opera stessa negli elenchi delle opere di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché alla nomina del prefetto di Trapani, dott. Giovanni Finazzo, quale commissario straordinario;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

È inserita negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'opera riguardante i lavori di costruzione della casa circondariale di Marsala;

Art. 2.

2. Il prefetto dott. Giovanni Finazzo è nominato commissario straordinario per la predetta opera.

Roma, 8 gennaio 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 162

04A03070

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 marzo 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Co.Se.F.», in Roma.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 4 febbraio 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore dott. Tonetti Claudio;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Mariani Franco residente in Roma, via F. Palasciano n. 24, quale liquidatore della società cooperativa Co.Se.F., con sede in Roma, costituita in data 17 marzo 1994, rogito notaio Cannata Bernardo, rep. n. 5803, BUSC n. 34091, c.f. 04686491004, in sostituzione del dott. Tonetti Claudio.

Roma, 8 marzo 2004

p. *Il direttore:* PICCIOLO

04A03087

DECRETO 8 marzo 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Valle Verde», in Roma.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 4 febbraio 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore dott. Maida Maurizio;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Farina Vincenzo residente in Albano, via Tangenziale n. 3, quale liquidatore della società cooperativa Valle Verde, con sede in Roma, costituita in data 6 marzo 1972, rogito notaio Bandini Alfredo, rep. n. 1018/1972, BUSC n. 20787, c.f. 02396950582, in sostituzione del dott. Maida Maurizio.

Roma, 8 marzo 2004

p. *Il direttore:* PICCIOLO

04A03088

DECRETO 8 marzo 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Mondo Verde», in Roma.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 4 febbraio 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore dott. Masala Riccardo;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Farina Vincenzo residente in Albano, via Tangenziale n. 3, quale liquidatore della società cooperativa Mondo Verde, con sede in Roma, costituita in data 27 maggio 1998, rogito notaio Ungari Transatti Giovanni, rep. n. 24186, BUSC n. 35428, c.f. 05547721000, in sostituzione del dott. Masala Riccardo.

Roma, 8 marzo 2004

p. *Il direttore:* PICCIOLO

04A03089

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 8 marzo 2004.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Focene Calcio», in Fiumicino.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 4 febbraio 2004;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore dott. Cecconi Renato;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Mariani Franco residente in Roma, via F. Palasciano n. 24, quale liquidatore della società cooperativa Focene Calcio, con sede in Fiumicino costituita in data 30 novembre 1998, rogito notaio Cimino Tullio, rep. n. 26039, BUSC n. 35659, c.f. 05646561000, in sostituzione del dott. Cecconi Renato.

Roma, 8 marzo 2004

p. *Il direttore:* PICCIOLO

04A03090

DECRETO 8 marzo 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa S. Barnaba, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Greco Gaetano, in data 30 luglio 1994, rep. 31442, registo società 7093/94, tribunale di Roma, BUSC n. 34095 c.f. 04760101008;

società cooperativa L'Arca, con sede in Pomezia, costituita per rogito notaio Colalelli Gilberto in data 1° ottobre 1984, rep.78402, registro società 7837/84, tribunale di Roma, BUSC n. 28529, c.f. 06718120584;

società cooperativa Magic Gold'S Gym, con sede in Marcellina (Roma), costituita per rogito notaio Franco Mauro, in data 3 ottobre 1989, rep. 54722, registro società 9743/89, tribunale di Roma, BUSC n.31529 c.f. 03715591008.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 8 marzo 2004

p. *Il direttore:* PICCIOLO

04A03091

DECRETO 8 marzo 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a € 25.000,00 e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa Edilfamiglia S. Giovanni, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cerini Claudio in data 7 luglio 1978, rep. 448, registro società 2828/78, tribunale di Roma BUSC n. 24621, c.f. 03319340588;

società coop. Garibaldi, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lucarini Orietta in data 13 aprile 1991, rep. 24227, registro società 11103/91, tribunale di Roma BUSC n. 32853, c.f. 04189401005;

società coop. Consorzio S E 2, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Bissi Renato in data 20 settembre 1979, rep. 3772, registro società n. 3667/79, tribunale di Roma BUSC n. 25457, c.f. 03682770585;

società coop. cooperative consorziate di edificazione, con sede in Civitavecchia, costituita per rogito notaio Sconocchia Mario, in data 28 settembre 1983, rep. 16091, registro società 421/83, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 27965, c.f. 06219430581;

società coop. Internazionale servizi, con sede in Ardea, costituita per rogito notaio Oliva Antonio in data 15 dicembre 1995, rep. 3942, registro società n. 27738/96, tribunale di Roma BUSC n. 34554, c.f. 05012391008;

società coop. Assistenza e solidarietà sociale, con sede in Ostia, costituita per rogito notaio Scaldaferri Francesco in data 24 febbraio 1994, rep. 28057, registro società 3764/94, tribunale di Roma BUSC n. 33968, c.f. 04674351004.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Roma, 8 marzo 2004

p. *Il direttore:* PICCIOLI

04A03092

DECRETO 12 marzo 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Piramide società cooperativa a r.l.», in Sorianello.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria redatto in data 10 settembre 2002, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la proposta di questa direzione del 12 settembre 2002, di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione VI;

Preso atto della nota n. 1574730 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Piramide società cooperativa a r.l.», con sede in Sorianello (Vibo Valentia) via Vittorio Emanuele III, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Vibo Valentia numero repertorio 16500 in data 8 luglio 1991, posizione BUSC n. 2941/256534, registro delle società n. 2253 dell'11 settembre 1991 del Tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 12 marzo 2004

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

04A03085

DECRETO 15 marzo 2004.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese, quale rappresentante della U.I.L.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974 e n. 11 del 9 luglio 1972 rispettivamente istitutivi della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Viste le lettere del 3 marzo 2004 e del 9 marzo 2004 della U.I.L. - camera sindacale provinciale di Varese con le quali viene comunicata la sostituzione del sig. Di Bacco Ennio, dimissionario, quale membro supplente in seno alla predetta commissione e viene altresì designato il sig. D'Antone Pietro quale membro supplente nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il sig. D'Antone Pietro, nato a Catania il 10 marzo 1968, e residente a Comabbio (Varese) via Piave, 141, è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante della U.I.L. - camera sindacale di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 15 marzo 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A03086

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2004.

Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono di cui al comma 20 della medesima legge;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che si è espressa nella seduta del 13 novembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ripartizione dei fondi

1. Al fine di dare attuazione al regime di aiuti definito dall'art. 10, comma 21, della legge n. 119/2003, per le aziende zootecniche che hanno aderito al programma di abbandono la dotazione finanziaria di cui al comma 25 dei medesimo articolo è destinata, in prima applicazione, nella misura di 10 milioni di euro per la riconversione delle aziende zootecniche da latte. Tale finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (regioni) in modo inversamente proporzionale alla produttività media regionale per capo rilevata sulla base dei dati, risultanti dal SIAN, relativi all'ultimo periodo di commercializzazione concluso.

Art. 2.

Attuazione del regime di aiuti alla riconversione

1. Le regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, determinano, per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori, che intendono procedere alla riconversione dell'azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne od ad indirizzo latte non bovino, le proprie linee di indirizzo in relazione alle diverse condizioni ed esigenze della zootecnia regionale, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) sviluppo delle razze autoctone;

b) marchi di qualità;

c) sistemi di tracciabilità.

2. Le regioni rendono note ai produttori interessati, con appropriate forme di pubblicità, le line di indirizzo di cui al comma 1, che devono essere coerenti con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99.

3. I produttori di latte vaccino, che intendono riconvertire la propria attività produttiva in una azienda zootecnica estensiva ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, devono presentare, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 1, un apposito piano alla regione competente per territorio secondo le modalità dalla stessa determinate.

4. La regione, per ciascun piano presentato valuta l'aderenza alle proprie linee di indirizzo, e determina l'importo erogabile, che per lo specifico regime di aiuti non può superare l'importo equivalente a quello erogato con il programma di abbandono di cui all'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003.

5. Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 3, le regioni predispongono la graduatoria dei piani riconosciuti idonei e la trasmettono all'AGEA, dandone comunicazione di accettazione ai produttori interessati.

6. L'AGEA, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione delle graduatorie regionali di cui al comma 5, provvede a comunicare ai produttori interessati, nel limite delle disponibilità finanziarie assegnate a ciascuna regione, l'ammissione al regime di aiuti per il programma di riconversione. Nel caso in cui una regione non utilizzi tutti i fondi ad essa assegnati, gli stessi sono ripartiti tra le altre regioni secondo il criterio di cui all'art. 1 del presente decreto.

7. Le regioni effettuano, nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto l'ammissione al regime di aiuti di cui al presente decreto, i controlli al fine di verificare la realizzazione del piano di ristrutturazione. A seguito di dette verifiche le regioni comunicano all'AGEA gli importi da liquidare agli interessati corrispondenti all'attuazione del piano nei limiti del premio ammesso. È consentita la liquidazione di uno stato di avanzamento dei lavori pari almeno del 50% del premio ammesso.

8. Il regime di aiuti viene riattivato con le disponibilità finanziarie provenienti dalle riassegnazioni delle quote di cui al programma di abbandono attuato in applicazione dell'art. 10, comma 20, della legge n. 119/2003, o da eventuali appositi rifinanziamenti sulla base delle graduatorie regionali di cui al comma 5, che restano aperte fino al completo soddisfacimento delle richieste.

Art. 3.

Priorità nell'attribuzione dei diritti al premio zootecnico

1. I produttori che hanno ottenuto il premio alla riconversione in aziende estensive ad indirizzo carne beneficiano, in materia di premi zootecnici, della priorità nella distribuzione dei diritti al premio presenti nella riserva nazionale nell'ambito dei criteri individuati all'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 novembre 2001, concernente «Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 339

04A03147

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 10 marzo 2004.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 339 del 24 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 206/2004 della Commissione del 5 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 34 del 6 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/99;

Visto il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/01 della Commissione dell'11 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1251/99 del Consiglio, n. 2316/99 della Commissione, n. 2461/99 della Commissione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione;

Vista la circolare 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 10 del 20 gennaio 1997, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio;

Vista la nota n. 30422 posiz. 1158 del 22 gennaio 2004 con la quale è stato chiesto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta 26 febbraio 2004;

Considerato che anche la Conferenza permanente Stato-regioni convocata per il giorno 4 marzo 2004 è stata annullata;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenuto conto che ai sensi del suddetto regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione, le domande dei beneficiari devono essere presentate entro una data che non può essere posteriore al 15 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Pagamenti diretti

1. I pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitoli 1, 2, 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/03 sono fissati per ettaro di superficie.

2. I pagamenti diretti di cui all'art. 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del regolamento (CE) n. 2237/03 sono concessi soltanto per le superficie che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

3. Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende «l'ordinaria» tecnica di semina e di coltivazione.

4. Ai sensi degli articoli 77 e 80 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 ed ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 2237/03 del 23 dicembre 2003, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche eccezionali, devono essere quelle

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

5. La superficie minima ammissibile al pagamento diretto è fissata a 3.000 metri quadrati ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 500 metri quadri.

Art. 2.

Premio specifico alla qualità per il frumento duro

1. La superficie di base attribuita all'Italia è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/97, tra le seguenti sottosuperfici di base:

Regioni	Ettari
Abruzzo	38.797
Basilicata	215.772
Calabria	58.668
Campania	72.728
Lazio	80.616
Marche	125.172
Molise	74.647
Umbria	9.341
Puglia	396.739
Sardegna	79.768
Sicilia	374.802
Toscana	118.950
Totale	1.646.000

2. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 2237/03, la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 chilogrammi per ettaro.

3. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 2237/03, l'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 è riportato nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 3.

Aiuto specifico per il riso

1. La superficie di base attribuita all'Italia è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999/2003, tra le seguenti sottosuperfici di base ed il relativo elenco dei comuni di appartenenza figura nell'allegato *B* del presente decreto.

Zone	Ettari
I	218.740
II	722
III	126
Totale	219.588

2. In questo comparto continueranno ad applicarsi le norme di coordinamento tra l'AGEA e l'Ente nazionale risi, previste al titolo III della circolare 21 dicembre 1996, n. D/617 e ulteriori norme definite da AGEA coordinamento.

Art. 4.

Aiuto per le colture energetiche

1. Il titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.

2. L'agricoltore «richiedente» ed il «primo trasformatore» sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 2237/03 del 23 dicembre 2003.

3. Le modalità tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 2237/03 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'organismo pagatore competente.

4. Il contratto, di cui all'art. 35 del regolamento (CE) n. 2237/03, deve riportare la quantità totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonché le condizioni di consegna.

5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che:

a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del «primo trasformatore», siano state soddi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all'art. 44, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2237/03;

b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del «richiedente» in merito alla quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al «primo trasformatore»;

c) siano state fornite, da parte del «primo trasformatore» nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all'art. 44, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2237/03.

6. L'organismo pagatore competente provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.

7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantità raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalità e i termini definiti dall'organismo pagatore competente, le variazioni intervenute.

8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il «primo trasformatore» ed eventualmente il «secondo trasformatore» sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'organismo pagatore competente, entro i termini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalità definite dall'organismo pagatore competente.

9. Ai sensi di quanto disposto all'art. 34, paragrafo 1, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 2237/03 all'agricoltore «richiedente» è data la possibilità di trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto. In tal caso il «richiedente» è tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all'organismo pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata.

10. L'organismo pagatore competente procede al riconoscimento del «primo trasformatore». È considerato «primo trasformatore riconosciuto» la persona fisica o giuridica direttamente responsabile di una impresa di trasformazione che intende concludere, con una agricoltore richiedente, contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni energetiche.

11. Ai fini del riconoscimento il «primo trasformatore» deve presentare all'organismo pagatore competente una apposita domanda secondo le modalità ed i termini definiti dallo stesso organismo pagatore competente. Qualora il «primo trasformatore» risulti già in possesso del riconoscimento deve inoltrare all'organismo pagatore competente una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredati del certificati di vigenza e del certificato di iscrizione alla camera di commercio. Il riconoscimento è effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.

12. L'organismo pagatore competente è tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i «primi trasformatori» nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergono comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attività industriali e commerciali.

13. Il «primo trasformatore», ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, deve costituire a favore dell'organismo pagatore competente la cauzione prevista all'art. 45 del regolamento (CE) n. 2237/03.

14. Entro la data ultima prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti di cui all'art. 46, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 2237/03, il «primo trasformatore» deve far pervenire all'Organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.

15. Il coltivatore «richiedente», ultimata la fase di raccolta, è tenuto a dichiarare all'organismo pagatore competente la quantità totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varietà, ed a confermare di averla consegnata al «primo trasformatore» con il quale ha stipulato il contratto.

16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il «primo trasformatore» ed eventualmente il «secondo trasformatore», sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall'organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili.

17. L'autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli è l'organismo pagatore competente.

18. Le citazioni contenute nell'articolato del regolamento (CE) n. 2237/03 in ordine all'autorità competente, si intendono riferite, nel territorio nazionale, all'organismo pagatore competente.

Art. 5.

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. L'agricoltore deve presentare una sola domanda in ordine ai regimi di sostegno di cui all'art. 1 del presente decreto ed ai regolamenti (CE) n. 1251/99 e n. 1577/99, secondo le modalità ed i termini definiti dall'organismo pagatore competente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. La domanda deve pervenire entro il 30 aprile di ogni anno all'organismo pagatore competente.

3. Nel corso del procedimento istruttorio, l'organismo pagatore competente ha facoltà di richiedere al coltivatore ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di pagamento.

Art. 6.

Penalità per ritardato deposito della domanda

1. In caso di ritardato deposito della domanda entro i venticinque giorni, decorrenti dal termine ultimo del 30 aprile, gli importi dei pagamenti spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui all'art. 7 del presente regolamento.

3. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venticinque giorni, la domanda è irricevibile e non può dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione dei pagamenti.

Art. 7.

Cause di forza maggiore

1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2419/01, le seguenti cause di forza maggiore:

a) il decesso dell'agricoltore;

b) l'incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'agricoltore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda;

d) la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.

2. La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere notificata, con comunicazione scritta all'organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

3. Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute dall'organismo pagatore competente, sentita la commissione CE.

Art. 8.

Piano di regionalizzazione piante proteiche

1. L'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 2000, relativamente al piano di regionalizzazione piante proteiche è modificato dall'allegato *C* del presente decreto.

Art. 9.

Produzione di canapa

1. Ai sensi dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 2237/03, si applicano le disposizioni relative alla canapa di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2000.

Art. 10.

Ritiro dei seminativi dalla produzione

1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 206/2004 del 5 febbraio 2004, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico e l'organismo pagatore competente verifichi il rispetto agro-ambientale delle pratiche di coltivazione.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'organismo pagatore competente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ufficio controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive registro n. 1 foglio n. 340

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*

Lista varietà grano duro

Adamello
Alfaro
Amedeo
Anco Marzio
Appio
Appulo
Arcangelo
Arcobaleno
Arcolino
Avispa
Baio
Baliduro
Balsamo
Bilob
Bolo
Borello
Bradano
Brindur
Bronte
Campodoro
Cannizzo
Cappelli
Capri
Carioca
Casanova
Chiara
Ciccio
Cirillo
Claudio
Colorado
Colosseo
Concadoro
Creso
Crispiero
Daunia
Derrick
Duetto
Duilio
Dupri
Durango
Durbel
Durfort
Dylan
Elios
Ercole
Ermocolle
Fauno
Fiore
Flaminio
Flavio
Fortore
Gardena
Gargano
Ghibli
Gianni
Giemme
Giotto
Giove
Giusto
Grazia
Grecale
Ignazio
Ionio
Iride
Italo
Karalis
Kievlanka
Latino
Lesina
Levante
Libeccio
Maduro
Marco
Meridiano
Messapia
Mongibello
Nefer
Neodur
Nerone
Norba
Normanno
Ofanto
Orobel
Parsifal
Pedrisco
Perseo
Pianeta
Pietrafitta
Platani
Plinio
Portobello
Portorico
PR22D40
PR22D66
PR22D78
Preco
Prometeo
Provenzal
Puma
Quadrato
Radioso
Ringo
Rusticano
San Carlo
Semolon
Sfinge
Silur
Simeto
Solex
Sorrento
Sorriso
Svevo
Terra
Tiziana
Torrebianca
Tresor
Turchese
Valbelice
Valerio
Valnova
Valsalso
Varano
Vendetta
Vento
Verdi
Vertola
Vesuvio
Vetrodur
Vettore
Vinci
Virgilio
Vitrico
Vitromax
Vitron

Varietà iscritte nel catalogo comune e moltiplicate in Italia

Amilcar
Arquero
Artimon
Asdrubal
Barcarol
Boabdil
Bonzo
Burgos
Canyon
Debano
Fabio
Kronos

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *B*

LISTA COMUNI ZONA 1

COMUNI DA INSERIRE IN ZONA 1										
N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP 2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
1	LOMBARDIA	MILANO	P	ABBIATEGRASSO	500.51	507.61	543.81	548.77	606.11	533,40
2	LOMBARDIA	PAVIA	P	ALAGNA	304.58	360.35	292.22	294.90	318.01	315,82
3	LOMBARDIA	MILANO	P	ALBAIRATE	112,17	112,82	89,08	80 75	99,25	94,22
4	PIEMONTE	VERCELLI	P	ALBANO VERCELLESE	553,71	576,35	572,14	667 45	761,35	605,31
5	LOMBARDIA	PAVIA	P	ALBAREDO ARNABOLDI	7,71	6,49	6,49	6.49	6,46	6,49
6	LOMBARDIA	PAVIA	P	ALBONESE	189,66	161,51	87,40	88,98	215,35	112,63
7	LOMBARDIA	PAVIA	P	ALBUZZANO	752,24	758,32	718,16	724 31	765,56	733,60
8	LOMBARDIA	BERGAMO	P	ANTEGNATE	1,61	3,50	5,34	5 34	5,32	4,73
9	PIEMONTE	VERCELLI	P	ARBORIO	1.246,88	1.250,25	1.222,13	1.360 04	1.329,37	1.277,47
10	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	ARGENTA	61,79	58,08	48,09	59 09	42,09	55,09
11	VENETO	ROVIGO	P	ARIANO NEL POLESINE	258,74	271,79	266,81	212 98	175,54	250,53
12	PIEMONTE	VERCELLI	P	ASIGLIANO VERCELLESE	2.319,02	2.342.23	2.286,99	2.321.88	2.264,72	2.317,03
13	LOMBARDIA	MILANO	P	ASSAGO	145,86	151,09	150,65	113.47	118,79	138,40
14	VENETO	PADOVA	P	BAGNOLI DI SOPRA	4,65	4,65	4,65	4.65	4,65	4,65
15	PIEMONTE	VERCELLI	P	BALOCCO	712,74	716,32	691,31	891.46	800,93	766,36
16	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	BALZOLA	1.445,50	1.448,85	1.213,42	1.470.31	1.376,42	1.377,53
17	SARDEGNA	ORISTANO	P	BARATILI SAN PIETRO	11,11	5,77	12,55	10.71	8,26	9,68
18	PIEMONTE	NOVARA	P	BARENGO	632,84	681,85	676,49	713 54	501,72	690,63
19	PIEMONTE	CUNEO	C I	BARGE	61,33	61,28	97,93	88.58	83,37	82,60
20	LOMBARDIA	PAVIA	P	BASCAPE'	330.17	406,56	410,74	374.24	423.71	397,18
21	LOMBARDIA	MILANO	P	BASIGLIO	391.25	407,05	468,80	457.55	402.86	444,47
22	LOMBARDIA	PAVIA	P	BATTUDA	465.41	452,71	469,74	468.18	492.93	463,54
23	LOMBARDIA	PAVIA	P	BELGIOIOSO	369.52	322.36	425.07	438.74	423.56	395,39
24	PIEMONTE	NOVARA	P	BELLINZAGO NOVARESE	523.46	519.25	447.31	498.67	481.92	488,41
25	LOMBARDIA	PAVIA	P	BEREGUARDO	235,15	223,16	185,83	302 07	260,54	237,02
26	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	BERRA	424,08	394,69	379,05	376.68	433,85	383,47
27	LOMBARDIA	MILANO	P	BESATE	254,87	250,82	291,56	273.63	254,60	272,07
28	PIEMONTE	NOVARA	P	BIANDRATE	850,71	832,82	792,25	564,03	763,58	729,70
29	PIEMONTE	VERCELLI	P	BIANZE'	2.226,57	2.248,22	2.255,73	1.972,14	2.338,50	2.158,70
30	LOMBARDIA	MANTOVA	P	BIGARELLO	119,66	91,91	106,48	142 24	104,03	113,54
31	LOMBARDIA	MILANO	P	BINASCO	101,43	99,31	104,14	109 80	127,63	104,42
32	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	BONDENO	10,50	10,50	10,50	15 73	6,96	12,24
33	LOMBARDIA	PAVIA	P	BORGARELLO	216,53	218,39	217,44	185.08	204,53	206,97
34	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	BORGO S. MART.	413,86	387,60	359,66	315.91	332,31	354,39
35	LOMBARDIA	PAVIA	P	BORGO SAN SIRO	493,07	520,47	525,19	512.29	525,22	519,32
36	PIEMONTE	VERCELLI	P	BORGO VERCELLI	1.014,25	1.026,29	1.164,78	972.45	1.291,27	1.054,51
37	PIEMONTE	NOVARA	P	BORGOLAVEZZARO	1.385,05	1.322,47	1.248,27	1.290.85	1.508,48	1.287,20
38	LOMBARDIA	PAVIA	P	BORNASCO	475,47	473,81	434,67	450.65	489,90	453,04
39	PIEMONTE	CUNEO	P	BRA	86,10	86,02	87,56	87 11	86,24	86,90
40	LOMBARDIA	PAVIA	P	BREME	997,01	824,66	845,74	956 93	894,19	875,78
41	PIEMONTE	NOVARA	P	BRIONA	923,65	893,34	637,59	823.49	944,05	784,81

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
42	PIEMONTE	BIELLA	C I	BRUSNENGO	166,04	166,00	176,32	205,00	229 54	182,44
43	LOMBARDIA	MILANO	P	BUCCINASCO	54,20	86,67	96,35	111,93	72 25	98,32
44	PIEMONTE	VERCELLI	P	BURONZO	1.829,46	1.954,53	1.772,03	1.966,52	1.840 53	1.897,69
45	SARDEGNA	ORISTANO	P	CABRAS	174,45	139,20	174,20	176,91	233 91	163,44
46	PIEMONTE	NOVARA	P	CALTIGNAGA	743,02	669,21	761,30	801,52	892 37	744,01
47	PIEMONTE	NOVARA	P	CAMERI	627,92	648,71	552,78	600,10	546 50	600,53
48	PIEMONTE	ALESSANDRI	C I	CAMINO	77,64	102,83	101,40	101,74	78 48	101,99
49	LOMBARDIA	PAVIA	P	CANDIA LOMELLINA	1.550,93	1.597,48	1.527,40	1.509,80	1.520 07	1.544,89
50	LOMBARDIA	PAVIA	P	CARBONARA AL TICINO	767,00	755,27	702,83	766,06	686 99	741,39
51	PIEMONTE	VERCELLI	P	CARESANA	1.536,88	1.582,97	1.620,31	1.638,95	1.769 39	1.614,08
52	PIEMONTE	VERCELLI	P	CARESANABLOT	720,98	780,38	767,74	788,14	743 20	779,09
53	PIEMONTE	VERCELLI	P	CARISIO	1.826,71	1.969,99	1.933,49	2.056,46	1.663 16	1.986,65
54	PIEMONTE	TORINO	P	CARMAGNOLA	7,64	5,85	3,56	3,31	3 02	4,24
55	EMILIA ROMAGNA	MODENA	P	CARPI	201,57	206,27	254,90	256,20	227 29	239,12
56	LOMBARDIA	MILANO	P	CARPIANO	505,67	513,42	459,68	449,39	444 61	474,16
57	PIEMONTE	NOVARA	P	CASALBELTRAME	1.116,54	1.104,12	1.287,80	1.431,99	966 67	1.274,64
58	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	CASALE	1.585,29	1.607,03	1.526,41	1.667,49	1.659 79	1.600,31
59	PIEMONTE	NOVARA	P	CASALEGGIO NOVARA	903,60	862,01	795,90	908,43	787 30	855,45
60	VENETO	VERONA	P	CASALEONE	32,99	13,95	19,29	24,52	22 66	19,25
61	LOMBARDIA	LODI	P	CASALETTO LOD.	59,87	56,49	75,58	56,14	119 74	62,74
62	PIEMONTE	NOVARA	P	CASALINO	2.953,30	2.925,61	2.615,57	2.665,79	2.934 91	2.735,66
63	PIEMONTE	NOVARA	P	CASALVOLONE	1.122,98	1.182,44	781,20	944,65	1.125 04	969,43
64	PIEMONTE	VERCELLI	P	CASANOVA ELVO	1.434,45	1.436,40	1.519,32	1.427,35	1.377 68	1.461,02
65	LOMBARDIA	MILANO	P	CASARILE	461,77	481,38	444,36	438,39	423 63	454,71
66	LOMBARDIA	LODI	P	CASELLE LURANI	127,58	145,11	149,45	143,89	186 02	146,15
67	LOMBARDIA	PAVIA	P	CASORATE PRIMO	329,42	341,28	309,19	275,95	212 68	308,81
68	CALABRIA	COSENZA	P	CASSANO ALLO IONIO	563,62	605,49	602,99	596,17	525 72	601,55
69	LOMBARDIA	MILANO	P	CASSINETTA DI LUGAGNA	25,43	31,02	27,36	21,56	23 24	26,65
70	LOMBARDIA	PAVIA	P	CASSOLNOVO	1.588,44	1.384,69	1.509,06	1.571,36	1.660 15	1.488,37
71	LOMBARDIA	MANTOVA	P	CASTEL D'ARIO	85,19	94,96	90,97	92,08	86 96	92,67
72	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	CASTELLAZ. BORM.	55,57	51,24	42,28	51,23	42 31	48,25
73	PIEMONTE	NOVARA	P	CASTELLAZZO NOVARESE	670,28	675,77	804,07	535,81	701 32	671,88
74	PIEMONTE	BIELLA	C I	CASTELLETTO CERVO'	531,02	502,45	617,73	590,41	569 77	570,20
75	LOMBARDIA	PAVIA	P	CASTELLO D'AGOGNA	527,56	511,80	508,20	528,63	741 33	516,21
76	LOMBARDIA	MANTOVA	P	CASTELLUCCHIO	4,57	2,98	4,57	4,37	3 41	3,97
77	LOMBARDIA	PAVIA	P	CASTELNOVETTO	1.637,49	1.651,05	1.632,35	1.671,80	1.556 34	1.651,73
78	LOMBARDIA	PAVIA	P	CAVA MANARA	277,85	297,21	283,45	309,76	265 58	296,81
79	PIEMONTE	BIELLA	C I	CAVAGLIA'	197,95	196,49	199,21	227,85	210 80	207,85
80	LOMBARDIA	LODI	P	CAVENAGO D'ADDA	115,34	124,07	123,80	137,03	100 60	128,30
81	PIEMONTE	NOVARA	P	CERANO	1.678,87	1.594,97	1.562,67	1.512,29	1.580 76	1.556,64
82	LOMBARDIA	PAVIA	P	CERANOVA	285,96	276,69	277,70	262,93	232 21	272,44
83	LOMBARDIA	PAVIA	P	CERETTO LOMELLINA	795,97	632,11	574,89	787,06	589 66	664,69

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
84	LOMBARDIA	PAVIA	P	CERGNAGO	535,95	538,22	551,06	601,06	694,37	563,45
85	LOMBARDIA	PAVIA	P	CERTOSA DI PAVIA	603,10	692,12	664,25	650,65	565,94	669,01
86	LOMBARDIA	PAVIA	P	CHIGNOLO PO	125,53	128,58	75,90	113,38	92,16	105,95
87	PIEMONTE	VERCELLI	P	CIGLIANO	1,61	1,61	1,19	1,62	0,87	1,47
88	LOMBARDIA	PAVIA	P	CILAVEGNA	471,34	475,06	411,57	453,90	458,06	446,84
89	LOMBARDIA	MILANO	P	CISLIANO	93,70	112,32	143,58	169,40	203,47	141,77
90	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	CODIGORO	2.744,74	2.517,71	2.632,43	2.655,97	2.564,57	2.602,04
91	PIEMONTE	VERCELLI	P	COLLOBIANO	802,59	801,73	788,89	787,12	577,71	792,58
92	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	COMACCHIO	259,24	229,19	175,21	155,42	9,84	186,61
93	LOMBARDIA	PAVIA	P	CONFIENZA	1.801,03	2.064,67	1.888,29	1.947,08	1.855,33	1.966,68
94	LOMBARDIA	PAVIA	P	COPIANO	64,81	66,24	61,91	215,65	129,10	114,60
95	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	COPPARO	272,35	275,08	307,51	341,86	278,28	308,15
96	CALABRIA	COSENZA	C L	CORIGLIANO CALABRO	22,00	29,10	32,30	38,40	37,00	33,27
97	LOMBARDIA	LODI	P	CORNEGLIANO LAUDENSE	41,22	41,21	40,52	36,55	40,95	39,43
98	LOMBARDIA	PAVIA	P	CORTEOLONA	246,47	195,69	185,74	203,94	178,46	195,12
99	LOMBARDIA	PAVIA	P	COSTA DE' NOBILI	415,01	418,47	446,14	510,95	545,16	458,52
100	PIEMONTE	VERCELLI	P	COSTANZANA	1.941,50	2.100,45	2.058,52	1.737,63	1.701,77	1.965,53
101	LOMBARDIA	PAVIA	P	COZZO	1.330,82	1.121,67	1.223,72	1.160,35	1.249,19	1.168,58
102	PIEMONTE	VERCELLI	P	CRESCENTINO	1.720,32	1.742,24	1.729,89	1.856,17	2.096,57	1.776,10
103	PIEMONTE	VERCELLI	P	CROVA	1.191,59	1.212,40	1.065,10	1.090,64	1.165,82	1.122,71
104	LOMBARDIA	PAVIA	P	CURA CARPIGNANO	446,09	395,66	426,35	432,76	309,83	418,26
105	LOMBARDIA	MILANO	P	CUSAGO	21,98	21,98	21,98	21,98	21,08	21,98
106	PIEMONTE	VERCELLI	P	DESANA	1.378,82	1.393,74	1.407,01	1.409,49	1.400,84	1.403,41
107	LOMBARDIA	PAVIA	P	DORNO	1.243,38	1.243,77	1.189,46	1.341,28	1.262,19	1.258,17
108	VENETO	VENEZIA	P	ERACLEA	127,48	133,99	140,62	129,26	133,58	134,62
109	VENETO	VERONA	P	ERBE'	111,84	75,21	133,22	111,55	116,30	106,66
110	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	FERRARA	185,21	160,53	151,02	161,34	121,41	157,63
111	LOMBARDIA	PAVIA	P	FERRERA ERBOGNONE	729,45	843,92	906,32	933,22	701,02	894,49
112	LOMBARDIA	PAVIA	P	FILIGHERA	396,16	508,00	375,50	292,91	308,36	392,14
113	PIEMONTE	VERCELLI	P	FONTANETTO PO	1.740,65	1.847,70	1.838,30	1.837,97	1.768,49	1.841,32
114	PIEMONTE	VERCELLI	P	FORMIGLIANA	1.204,12	1.193,51	1.181,13	1.132,00	1.236,41	1.168,88
115	LOMBARDIA	PAVIA	P	FRASCAROLO	967,85	791,07	1.015,02	978,10	966,56	928,06
116	PIEMONTE	ALESSANDRIA	P	FRASSINETO PO	146,44	161,71	171,51	195,41	325,57	177,21
117	LOMBARDIA	MILANO	P	GAGGIANO	1.041,65	1.450,46	1.498,18	1.473,83	1.363,48	1.474,16
118	PIEMONTE	NOVARA	P	GALLIATE	205,77	149,39	115,98	178,92	200,76	148,10
119	LOMBARDIA	PAVIA	P	GALLIAVOLA	641,58	624,93	585,84	576,82	516,87	595,86
120	LOMBARDIA	PAVIA	P	GAMBARANA	573,54	621,01	675,76	579,53	629,80	625,43
121	LOMBARDIA	PAVIA	P	GAMBOLO'	1.540,26	1.583,21	1.258,29	1.329,04	1.430,62	1.390,18
122	PIEMONTE	NOVARA	P	GARBAGNA NOVARESE	734,80	743,21	807,13	813,64	718,34	787,99
123	LOMBARDIA	PAVIA	P	GARLASCO	1.479,38	1.540,69	1.527,16	1.642,78	1.775,27	1.570,21
124	PIEMONTE	VERCELLI	C I	GATTINARA	301,13	342,04	300,30	311,71	244,92	318,02
125	VENETO	PADOVA	P	GAZZO PADOVANO	68,74	59,03	46,96	63,88	47,41	56,62

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP 1999	SUP. 2000	SUP. 2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
126	VENETO	VERONA	P	GAZZO VERONESE	11,18	11,18	3,74	3,65	6.56	6,19
127	LOMBARDIA	PAVIA	P	GENZONE	256,36	246,74	235,92	222,97	174.67	235,21
128	LOMBARDIA	PAVIA	P	GERENZAGO	77,04	198,11	268,74	116,32	171,81	194,39
129	PIEMONTE	VERCELLI	P	GHISLARENGO	533,93	584,23	586,67	508,14	582,17	569,68
130	PIEMONTE	BIELLA	P	GIFFLENGA	73,97	72,71	70,76	66,07	83,21	69,51
131	LOMBARDIA	PAVIA	P	GILSSAGO	1.361,47	1.312,54	1.340,37	1.345,38	1.189,29	1.332.76
132	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	GORO	81,46	97.51	104,71	113,81	71.22	105.34
133	LOMBARDIA	LODI	P	GRAFFIGNANA	41,14	56.53	54,81	54,81	45.33	55.05
134	PIEMONTE	NOVARA	P	GRANOZZO CON MONTICE	1.275,77	1.230.09	1.318,88	1.282,27	1.452.85	1.277.08
135	LOMBARDIA	PAVIA	P	GRAVELLONA LOMELLINA	1.225.04	1.208.76	1.250.76	1.280.46	1.427.45	1.246,66
136	PIEMONTE	VERCELLI	P	GREGGIO	557.48	560.35	645,40	541,63	569.70	582,53
137	LOMBARDIA	PAVIA	P	GROPELLO CAIROLI	1.194,23	1.265,32	1.272,46	1.210,88	1.217,03	1.249,55
138	TOSCANA	GROSSETO	P	GROSSETO	235,04	238,06	230,03	227,40	185,70	231,83
139	VENETO	VICENZA	P	GRUMOLO DELLE ABBADE	74,94	62,12	60,29	33,37	19.85	51,93
140	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMIL	P	GUALTIERI	26,33	25,60	17,95	9,32	9.32	17,96
141	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMIL	P	GUASTALLA	39,70	27,95	37,52	38,18	32.26	34,55
142	LOMBARDIA	MILANO	P	GUDO VISCONTI	367,56	270,85	269,13	255,04	331,56	275,04
143	LOMBARDIA	PAVIA	P	INVERNO E MONTELEONE	194,69	217,83	223,26	168,24	121,67	203,14
144	VENETO	VERONA	P	ISOLA DELLA SCALA	506,78	478,82	542,41	598,95	461,25	540,06
145	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	JOLANDA DI SAVOIA	1.721,30	1.784,09	1.732.30	1.687,39	1.762.24	1.734,59
146	LOMBARDIA	MILANO	P	LACCHIARELLA	826,92	961,58	964,40	1.001,21	1.052.61	975,73
147	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	LAGOSANTO	44,50	48.40	141,10	116,08	91.68	101.86
148	PIEMONTE	VERCELLI	P	LAMPORO	667,47	622.21	616,80	653,14	624.24	630.72
149	PIEMONTE	NOVARA	P	LANDIONA	30.62	30.62	28.53	40.30	68.93	33,15
150	LOMBARDIA	PAVIA	P	LANDRIANO	520.52	547.32	558.62	696.91	505.92	600,62
151	LOMBARDIA	PAVIA	P	LANGOSCO	808,38	768,29	849,80	709,33	1.023,96	775,81
152	LOMBARDIA	PAVIA	P	LARDIRAGO	221,65	235,89	179,75	194,63	184,87	203,42
153	PIEMONTE	VERCELLI	P	LENTA	451,35	464,62	364,17	326,34	495.30	385,21
154	PIEMONTE	VERCELLI	P	LIGNANA	1.909,62	1.922,82	1.897,91	1.953,50	1.860.91	1.924,74
155	LOMBARDIA	PAVIA	P	LINAROLO	261,46	310,33	303,47	264,78	236.02	292,86
156	PIEMONTE	VERCELLI	P	LIVORNO FERRARIS	2.671,04	2.719,56	2.583,22	2.843,94	3.204.24	2.715,56
157	LOMBARDIA	MILANO	P	LOCATE DI TRIULZI	255,06	170,78	171,32	322,51	180,79	221,54
158	LOMBARDIA	LODI	P	LODI	13,12	1,78	13,36	24,62	41,25	13,25
159	LOMBARDIA	LODI	P	LODI VECCHIO	58,98	59,57	70.35	70,35	44.72	66,76
160	LOMBARDIA	PAVIA	P	LOMELLO	1.041,80	1.264,58	1.246.08	950,50	1.213,21	1.153,71
161	VENETO	VICENZA	P	LONIGO	7,86	12,98	22,59	16,33	10.25	17,29
162	LOMBARDIA	MILANO	P	MAGENTA	34,17	30,17	31,00	34,39	62.84	31,85
163	LOMBARDIA	PAVIA	P	MACHERNO	241,62	248,28	258,93	258,21	188.11	255,14
164	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	P	MALALBERGO	22,21	43,03	29,32	21,10	32,19	31,15
165	PIEMONTE	NOVARA	P	MANDELLO VITTA	137,57	164,20	142,83	126,93	240,67	144,32
166	LOMBARDIA	MANTOVA	P	MANTOVA	2,62	3,60	2,66	2,66	3,60	2,97
167	LOMBARDIA	PAVIA	P	MARCIGNAGO	651,50	647,80	582,34	613,56	643.24	614.57

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
168	LOMBARDIA	LODI	P	MARUDO	85,68	85,68	85,48	144,89	80,55	105,35
169	LOMBARDIA	PAVIA	P	MARZANO	260,17	320,90	368,98	316,09	259,22	335,32
170	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	MASSA FISCAGLIA	252,16	177,58	149,66	95,09	332,04	140,78
171	PIEMONTE	BIELLA	P	MASSAZZA	408,60	313,89	396,41	436,69	452,03	382,40
172	PIEMONTE	BIELLA	C I	MASSERANO	443,66	493,79	479,64	442,62	532,56	472,02
173	LOMBARDIA	PAVIA	P	MEDE	1.632,94	1.699,88	1.482,21	1.710,64	1.589,24	1.630,91
174	VENETO	ROVIGO	P	MELARA	13,54	30,59	31,50	31,50	19,37	31,20
175	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	MESOLA	43,33	46,78	42,63	35,88	22,29	41,76
176	LOMBARDIA	PAVIA	P	MEZZANA BIGLI	351,32	394,06	415,64	146,81	334,02	318,84
177	LOMBARDIA	PAVIA	P	MEZZANA RABATTONE	113,51	48,11	181,81	131,87	146,47	120,60
178	LOMBARDIA	MILANO	P	MILANO	525,91	638,12	538,35	535,97	600,55	570,81
179	LOMBARDIA	PAVIA	P	MIRADOLO TERME	39,48	32,13	22,19	31,96	40,83	28,76
180	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	P	MOLINELLA	45,89	45,89	45,16	55,41	39,47	48,82
181	PIEMONTE	NOVARA	P	MOMO	199,30	204,37	249,71	239,88	212,05	231,32
182	LOMBARDIA	PAVIA	P	MONTICELLI PAVESE	51,77	59,68	65,49	28,57	48,30	51,25
183	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	MORANO SUL PO	993,51	1.131,05	1.119,44	1.117,22	1.218,38	1.122,57
184	LOMBARDIA	MILANO	P	MORIMONDO	142,55	149,98	160,97	188,77	173,93	166,57
185	LOMBARDIA	PAVIA	P	MORTARA	2.268,29	2.311,30	2.151,36	2.336,52	2.327,93	2.266,39
186	PIEMONTE	VERCELLI	P	MOTTA DEI CONTI	873,97	885,55	953,78	930,31	740,51	923,21
187	LOMBARDIA	MILANO	P	MOTTA VISCONTI	22,99	32,28	32,28	32,22	55,45	32,26
188	PIEMONTE	BIELLA	C I	MOTTALCIATA	178,05	261,45	249,24	234,18	215,19	248,29
189	VENETO	VERONA	P	MOZZECANE	100,01	102,14	98,18	99,17	91,99	99,83
190	LOMBARDIA	LODI	P	MULAZZANO	20,12	23,38	19,10	42,70	20,70	28,39
191	SARDEGNA	CAGLIARI	C L	MURAVERA	75,28	71,91	48,76	53,55	33,48	58,07
192	TOSCANA	SIENA	C I	MURLO	135,05	134,69	134,39	134,39	133,97	134,49
193	SARDEGNA	ORISTANO	P	NARBOLIA	61,11	31,45	71,52	72,27	21,30	58,41
194	PIEMONTE	NOVARA	P	NIBBIOLA	837,72	778,10	754,79	915,81	876,70	816,23
195	LOMBARDIA	PAVIA	P	NICORVO	692,42	704,38	732,24	700,90	623,61	712,51
196	VENETO	VERONA	P	NOGARA	22,79	39,46	24,52	25,80	20,24	29,99
197	VENETO	VERONA	P	NOGAROLE ROCCA	232,62	273,13	264,48	255,81	227,28	264,47
198	PIEMONTE	NOVARA	P	NOVARA	3.544,19	3.680,15	3.254,81	3.521,30	3.869,22	3.518,75
199	LOMBARDIA	MILANO	P	NOVIGLIO	1.264,81	994,23	914,16	1.040,64	884,02	983,01
200	SARDEGNA	ORISTANO	P	NURACHI	107,90	53,68	42,52	29,03	45,56	41,74
201	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	OCCIMIANO	842,77	846,45	883,34	823,82	736,10	851,20
202	PIEMONTE	VERCELLI	P	OLCENENGO	1.472,02	1.429,99	1.402,24	1.566,45	1.480,07	1.466,23
203	PIEMONTE	VERCELLI	P	OLDENICO	374,68	373,47	370,47	361,15	419,84	368,36
204	LOMBARDIA	PAVIA	P	OLEVANO DI LOMELLINA	706,44	738,12	728,84	787,49	982,95	751,48
205	LOMBARDIA	MILANO	P	OPERA	138,07	131,85	205,77	131,47	159,41	156,36
206	VENETO	VERONA	P	OPPEANO	40,59	73,47	40,50	97,49	31,45	70,49
207	SARDEGNA	ORISTANO	P	ORISTANO	1.337,98	661,51	1.304,90	1.300,04	1.358,39	1.088,82
208	LOMBARDIA	LODI	P	OSPEDALETTO LOD.	118,89	116,14	112,67	100,67	106,58	109,83
209	LOMBARDIA	LODI	P	OSSAGO LODIGIANO	25,88	16,45	16,45	39,65	14,12	24,18

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
210	LOMBARDIA	MANTOVA	P	OSTIGLIA	106,09	96,03	105,68	90,91	72,01	97,54
211	LOMBARDIA	PAVIA	P	OTTOBIANO	1.431,40	916,89	760,99	1.377,73	1.069,51	1.019,20
212	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	OVIGLIO	64,57	83,99	97,99	82,78	109,25	88,25
213	LOMBARDIA	MILANO	P	OZZERO	343,67	315,28	69,55	229,51	248,25	204,78
214	PIEMONTE	VERCELLI	P	PALAZZOLO VERCELLESE	818,46	794,78	774,38	779,94	885,68	783,03
215	LOMBARDIA	PAVIA	P	PALESTRO	949,71	726,69	785,82	731,65	998,36	748,05
216	SARDEGNA	ORISTANO	P	PALMAS ARBOREA	68,67	20,53	61,94	20,17	44,34	34,21
217	VENETO	VERONA	P	PALU'	13,43	13,32	16,32	16,32	10,48	15,32
218	LOMBARDIA	PAVIA	P	PARONA	333,20	325,20	287,66	240,12	286,73	284,33
219	LOMBARDIA	PAVIA	P	PAVIA	1.339,28	1.255,40	1.421,46	1.594,18	1.617,37	1.423,68
220	PIEMONTE	VERCELLI	P	PERTENGO	760,16	781,75	743,98	782,93	728,93	769,55
221	PIEMONTE	VERCELLI	P	PEZZANA	1.433,09	1.437,43	1.317,59	1.321,72	1.384,25	1.358,91
222	LOMBARDIA	PAVIA	P	PIEVE ALBIGNOLA	711,24	647,34	597,57	469,31	624,72	571,41
223	LOMBARDIA	PAVIA	P	PIEVE DEL CAIRO	768,64	669,01	722,89	701,90	939,67	697,93
224	LOMBARDIA	MILANO	P	PIEVE EMANUELE	254,68	270,41	289,85	265,17	269,47	275,14
225	LOMBARDIA	LODI	P	PIEVE FISSIRAGA	28,41	28,41	28,18	19,67	20,49	25,42
226	LOMBARDIA	PAVIA	P	PIEVE PORTO MORONE	19,68	36,67	43,74	46,98	72,47	42,46
227	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	POMARO MONFER.	296,36	19,36	19,36	19,36	119,65	19,36
228	LOMBARDIA	MANTOVA	P	PORTO MANTOVANO	39,96	46,08	50,89	66,58	50,43	54,52
229	VENETO	ROVIGO	P	PORTO TOLLE	2.339,62	2.380,01	2.560,33	1.851,61	1.423,56	2.263,98
230	PIEMONTE	VERCELLI	P	PRAROLO	1.191,68	1.160,03	1.175,06	1.185,07	991,82	1.173,39
231	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	PREDOSA	17,83	19,76	17,22	29,80	28,41	22,26
232	PIEMONTE	VERCELLI	P	QUINTO VERCELLESE	972,30	995,31	898,36	958,78	901,07	950,82
233	PIEMONTE	NOVARA	P	RECETTO	139,23	165,32	167,64	122,20	111,60	151,72
234	PIEMONTE	TORINO	P	RIVAROLO CANAVESE	60,47	34,67	18,31	19,15	11,33	24,04
235	PIEMONTE	VERCELLI	P	RIVE	747,37	773,42	772,53	733,09	837,32	759,68
236	PIEMONTE	VERCELLI	C 1	ROASIO	337,43	277,16	275,19	337,39	359,81	296,58
237	LOMBARDIA	PAVIA	P	ROBBIO	3.069,29	3.110,30	2.726,94	3.118,18	2.957,60	2.985,14
238	LOMBARDIA	MANTOVA	P	RODIGO	23,01	23,87	20,82	19,19	5,36	21,29
239	LOMBARDIA	PAVIA	P	ROGNANO	628,66	624,91	622,35	605,93	618,00	617,73
240	PIEMONTE	NOVARA	P	ROMENTINO	568,20	519,46	392,80	374,93	397,68	429,06
241	LOMBARDIA	PAVIA	P	RONCARO	509,52	502,94	414,82	283,61	257,41	400,46
242	LOMBARDIA	MANTOVA	P	RONCOFERRARO	291,92	328,37	352,60	316,52	357,95	332,50
243	PIEMONTE	VERCELLI	P	RONSECCO	2.743,38	2.557,68	2.219,20	2.658,76	2.230,60	2.478,55
244	LOMBARDIA	PAVIA	P	ROSASCO	1.508,22	1.640,50	1.712,69	1.546,65	1.413,45	1.633,28
245	LOMBARDIA	MILANO	P	ROSATE	925,85	995,70	988,44	902,84	950,46	962,33
246	PIEMONTE	VERCELLI	P	ROVASENDA	1.497,13	1.744,94	1.682,29	1.781,84	2.035,70	1.736,36
247	LOMBARDIA	MANTOVA	P	ROVERBELLA	305,35	239,27	289,05	307,50	293,55	278,61
248	LOMBARDIA	MILANO	P	ROZZANO	73,50	48,01	76,39	76,06	96,36	66,82
249	VENETO	ROVIGO	P	SALARA	4,05	4,05	4,05	5,10	5,10	4,40
250	PIEMONTE	VERCELLI	P	SALASCO	859,97	921,98	823,22	843,24	1.028,64	862,81
251	PIEMONTE	VERCELLI	P	SALI VERCELLESE	785,54	818,07	821,82	833,38	789,26	824,42

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
252	VENETO	VERONA	P	SALIZZOLE	17,10	17,30	31.22	31,62	28,74	26,71
253	PIEMONTE	BIELLA	P	SALUSSOLA	1.433,96	1.497,62	1.399,14	1.401,20	1.497,59	1.432,65
254	PIEMONTE	CUNEO	P	SALUZZO	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
255	PIEMONTE	TORINO	P	SAN BENIGNO CANAVESE	49,44	85,58	86,29	89,01	48,88	86,96
256	SARDEGNA	CAGLIARI	P	SAN GAVINO MONR	81,85	15,00	322,81	43,85	420,11	127,22
257	LOMBARDIA	PAVIA	P	SAN GENESIO ED UNITI	416,96	449,54	466,79	251,22	281,29	389,18
258	PIEMONTE	VERCELLI	P	SAN GERMANO VERCELLE	2.092,67	2.161,59	2.236,12	2.542,90	2.692,05	2 313,54
259	PIEMONTE	VERCELLI	P	SAN GIACOMO VERCELLE	798,73	821,21	817,05	815,56	756,44	817,94
260	LOMBARDIA	PAVIA	P	SAN GIORGIO DI LOMELLI	1.313.24	1.277.51	1.206,92	1.304,54	1.278.49	1.262.99
261	LOMBARDIA	MANTOVA	P	SAN GIORGIO DI MANTOV	50.26	50.65	50,43	81,21	68.05	60.76
262	LOMBARDIA	MILANO	P	SAN GIULIANO MILANESE	153.91	151.78	200,19	170,15	157.57	174.04
263	LOMBARDIA	PAVIA	P	SAN MARTINO SICCOMARI	510.83	612.71	633.67	597.90	689.09	614.76
264	VENETO	VENEZIA	P	SAN MICHELE AL TAGLIAM	93.47	78.77	100,96	97.58	97,58	92,44
265	PIEMONTE	NOVARA	P	SAN NAZZARO SESIA	430,48	380,66	360,83	450,12	566,01	397,20
266	PIEMONTE	NOVARA	P	SAN PIETRO MOSEZZO	2.543,94	2.811,24	2.651,19	2.760,91	2.591,67	2.741,11
267	SARDEGNA	ORISTANO	P	SAN VERO MILIS	58,06	35,72	58,55	40,23	69,76	44,83
268	LOMBARDIA	PAVIA	P	SAN ZENONE AL PO	245,52	288,15	189,65	114,45	123,61	197,42
269	LOMBARDIA	PAVIA	P	SANNAZZARO DE' BURGO	935,57	873,11	847,57	835,13	790,06	851,94
270	LOMBARDIA	PAVIA	P	SANTA CRISTINA E BISSO	620,91	623,21	709,46	705,77	596,34	679,48
271	SARDEGNA	ORISTANO	P	SANTA GIUSTA	28,71	18,79	88,17	71,24	93,94	59,40
272	LOMBARDIA	PAVIA	P	SANT'ALESSIO CON VIALO	252,46	248,65	252,45	296,82	279,52	265,97
273	LOMBARDIA	LODI	P	SANT'ANGELO LOD	202,98	240,19	285,00	271,47	238,14	265,55
274	LOMBARDIA	PAVIA	P	SANT'ANGELO LOMELLINA	478,97	569,48	575.47	568,71	705,24	571,22
275	PIEMONTE	VERCELLI	P	SANTHIA	1.968,52	2.169,05	1.988,82	2.092,83	2.382,25	2.083,57
276	LOMBARDIA	PAVIA	P	SARTIRANA LOMELLINA	1.754,18	1.868,85	1.710,31	1.698,76	1.711,17	1.759,31
277	PIEMONTE	CUNEO	P	SAVIGLIANO	34,84	39,30	40,03	38,74	24,90	39,36
278	LOMBARDIA	PAVIA	P	SCALDASOLE	795,43	734,74	725,93	719,62	651,75	726,76
279	PIEMONTE	TORINO	P	SCALENGHE	5,77	5,04	5,67	5,67	5,67	5,46
280	LOMBARDIA	LODI	P	SECUGNAGO	4,46	4,46	4,33	4,33	37,72	4,37
281	LOMBARDIA	PAVIA	P	SEMIANA	496,36	505,81	517,92	511,34	674.65	511.69
282	LOMBARDIA	LODI	P	SENNA LODIGIANA	149.68	185.01	215,87	176,85	159.09	192.58
283	SARDEGNA	ORISTANO	P	SIAMAGGIORE	58.55	21.62	96,21	61,17	91.52	59.67
284	PIEMONTE	NOVARA	P	SILLAVENGO	259.11	263.06	262.35	252.21	216.76	269.21
285	SARDEGNA	ORISTANO	P	SIMAXIS	313.48	225.28	411.60	358.76	460,94	331,88
286	LOMBARDIA	PAVIA	P	SIZIANO	496,20	467,62	455,82	415,63	480,45	446,36
287	EMILIA ROMAGNA	MODENA	P	SOLIERA	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
288	LOMBARDIA	PAVIA	P	SOMMO	364,56	384,37	426,04	394,22	373,85	401,54
289	VENETO	VERONA	P	SORGA'	288,79	271,68	307,18	270,48	276,98	283,11
290	PIEMONTE	NOVARA	P	SOZZAGO	683,03	690,19	805,11	824,33	850,83	773,21
291	LOMBARDIA	PAVIA	P	SPESSA	154,78	274,93	246,23	229,29	257,03	250,82
292	PIEMONTE	VERCELLI	P	STROPPIANA	1.467,68	1.375,42	1.357,23	1.367,51	1.525,72	1.366,72
293	LOMBARDIA	PAVIA	P	SUARDI	190,93	196,53	146,39	166,35	151,25	169,76

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
294	LOMBARDIA	MANTOVA	P	SUSTINENTE	25,45	18,49	23,49	25,71	16 24	22,56
295	VENETO	ROVIGO	P	TAGLIO DI PO	237,70	244,40	223,56	216,22	163 94	228,06
296	LOMBARDIA	LODI	P	TAVAZZANO CON VILLAVE	42,60	55,61	54,67	85,31	72 72	65,20
297	PIEMONTE	NOVARA	P	TERDOBBIATE	654,55	849,36	663,15	653,60	636 32	722,04
298	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	TICINETO	144,02	147,99	140,31	144,70	189 90	144,33
299	PIEMONTE	NOVARA	P	TORNACO	1.170,71	1.364,66	1.235,92	1 149,70	1.049 86	1.250,09
300	LOMBARDIA	PAVIA	P	TORRE BERETTI E CASTEI	900,89	1.123,15	800,02	847,96	782 94	923,71
301	LOMBARDIA	PAVIA	P	TORRE D'ARESE	210,42	264,23	245,47	226,45	225 79	245,38
302	LOMBARDIA	PAVIA	P	TORRE DE' NEGRI	152,17	62,62	32,78	15,90	41 47	37,10
303	LOMBARDIA	PAVIA	P	TORRE D'ISOLA	456,15	514,19	454,74	311,84	433 92	426,92
304	LOMBARDIA	PAVIA	P	TORREVECCHIA PIA	473,43	508,46	531,77	463,70	480 28	501,31
305	VENETO	VICENZA	P	TORRI DI QUARTESOLO	58,48	64,36	63,53	41,90	8 50	56,60
306	SARDEGNA	ORISTANO	P	TRAMATZA	109,50	25,17	69,14	68,22	80 50	54,18
307	LOMBARDIA	PAVIA	P	TRAVACO' SICCOMARIO	302,40	253,69	281,32	290,94	292 06	275,32
308	PIEMONTE	NOVARA	P	TRECATE	1.878,73	1.797,95	1.697,71	1.643,52	1.553 40	1.713,06
309	VENETO	VERONA	P	TREVENZUOLO	126,75	140,39	144,60	151,81	154 26	145,60
310	LOMBARDIA	MILANO	P	TREZZANO SUL NAVIGLIO	26,46	176,61	164,72	184,66	137 42	175,33
311	PIEMONTE	VERCELLI	P	TRICERRO	708,37	782,46	629,53	664,41	911 27	692,13
312	PIEMONTE	VERCELLI	P	TRINO	4.591,37	4.825,07	5.110,02	4.702,24	4.452 93	4.879,11
313	LOMBARDIA	PAVIA	P	TRIVOLZIO	151,95	149,95	149,29	149,65	137 73	149,63
314	LOMBARDIA	PAVIA	P	TROMELLO	1.074,80	1.027,41	1.009,85	1.116,61	1.260 16	1.051,29
315	PIEMONTE	VERCELLI	P	TRONZANO VERCELLESE	1.994,06	1.771,70	1.687,32	1.782,53	1.968 77	1.747,18
316	LOMBARDIA	PAVIA	P	TROVO	397,37	394,44	367,00	388,80	452 62	383,41
317	LOMBARDIA	PAVIA	P	VALEGGIO	447,81	600,53	625,64	573,76	606 49	599,98
318	LOMBARDIA	LODI	P	VALERA FRATTA	507,97	544,39	655,34	439,36	381 40	546,36
319	LOMBARDIA	PAVIA	P	VALLE LOMELLINA	1.927,24	1.894,71	1.794,70	1.837,99	1.857 07	1.842,47
320	LOMBARDIA	PAVIA	P	VALLE SALIMBENE	136,56	150,27	220,55	225,19	216 01	198,67
321	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	VALMACCA	41,57	53,33	91,06	51,55	30 64	65,31
322	LOMBARDIA	PAVIA	P	VELEZZO LOMELLINA	763,24	834,60	740,27	734,50	580 36	769,79
323	LOMBARDIA	PAVIA	P	VELLEZZO BELLINI	182,57	226,26	291,84	283,14	227 48	267,08
324	PIEMONTE	VERCELLI	P	VERCELLI	4.281,11	4.375,44	4.344,75	4.453,05	4.573 32	4.391,08
325	LOMBARDIA	MILANO	P	VERMEZZO	155,85	171,63	171,33	171,33	196 36	171,43
326	LOMBARDIA	MILANO	P	VERNATE	638,43	681,52	723,46	785,47	657 23	730,15
327	PIEMONTE	NOVARA	P	VESPOLATE	1.289,74	1.374,43	1.326,40	1.421,34	1.318 41	1.374,06
328	PIEMONTE	NOVARA	P	VICOLUNGO	743,90	698,15	766,52	755,29	624 25	739,99
329	LOMBARDIA	PAVIA	P	VIDIGULFO	389,62	396,05	434,17	352,38	397 60	394,20
330	VENETO	VERONA	P	VIGASIO	186,93	199,21	154,96	159,61	145 67	171,26
331	LOMBARDIA	PAVIA	P	VIGEVANO	2.007,48	1.844,92	2.018,05	2.058,85	1.989 61	1.973,94
332	LOMBARDIA	PAVIA	P	VILLA BISCOSSI	360,75	373,49	360,80	371,51	297 34	368,60
333	PIEMONTE	BIELLA	P	VILLANOVA BIELLESE	617,56	664,74	611,61	610,80	528 81	629,05
334	LOMBARDIA	PAVIA	P	VILLANOVA D'ARDENGHI	283,34	311,89	316,13	326,12	293 30	318,05
335	LOMBARDIA	LODI	P	VILLANOVA DEL SILLARO	57,74	93,43	105,38	57,77	55 94	85,53

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
336	PIEMONTE	ALESSANDRI	P	V.LLANOVA MONF.	837,48	915,47	924,55	903.54	1.035.53	914,52
337	LOMBARDIA	PAVIA	P	V.LLANTERIO	317,52	215,94	221,35	220,04	225,09	219,11
338	PIEMONTE	VERCELLI	P	V.LLARBOIT	2.477,97	2.210,04	2.151,95	2.124,88	1.825,12	2.162,28
339	PIEMONTE	VERCELLI	P	V.LLATA	811,06	697,05	678,70	794,67	691,33	723,47
340	LOMBARDIA	MANTOVA	P	V.LLIMPENTA	38.88	38,58	38,20	23.40	11,80	33,39
341	PIEMONTE	NOVARA	P	V.NZAGLIO	1.359.69	1.329,10	1.349,42	1.363.86	1.306,07	1.347,46
342	LOMBARDIA	PAVIA	P	V.STARINO	363,40	382,51	393,73	393 34	360,90	389,86
343	LOMBARDIA	PAVIA	P	ZECCONE	208,28	210,36	206,02	384 28	259,97	266,89
344	SARDEGNA	ORISTANO	P	ZEDDIANI	173,05	178,73	205,78	276.39	198,04	220.30
345	LOMBARDIA	MILANO	P	ZELO SURRIGONE	219,66	224,84	245,55	271,41	248,57	247,27
346	LOMBARDIA	PAVIA	P	ZEME	1.893,19	1.918,60	1.865,54	1.956,24	1.706,47	1.913,46
347	LOMBARDIA	PAVIA	P	ZERBO	44,09	62,74	53,33	49,55	39,27	55,21
348	LOMBARDIA	PAVIA	P	ZERBOLO'	1.802.18	1.781,19	1.910,53	1.954.83	1.798,06	1.882,18
349	LOMBARDIA	MILANO	P	ZIBIDO SAN GIACOMO	1.014,79	1.066,71	1.025,53	1.034.77	1.166,72	1.042,34
350	LOMBARDIA	PAVIA	P	ZINASCO	1.108,73	1.197,66	1.087,61	1.194.38	1.101,48	1.159,88
				TOTALE	219.036,71	219.831,87	218.799,57	219.587,63	220.401,87	218.740,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LISTA COMUNI ZONA 2

COMUNI DA INSERIRE IN ZONA 2										
N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
1	LOMBARDIA	PAVIA	P	BADIA PAVESE	-	-	67,48	53,21	45,91	40,23
2	LOMBARDIA	PAVIA	P	BASTIDA PANCARANA		5,60	12,10	30,53	51,45	16,08
3	LOMBARDIA	LODI	P	BORGHETTO LODIGIANO	-	118,27	132,86	143,96	62,36	131,70
4	LOMBARDIA	MILANO	P	CALVIGNASCO	-	65,98	58,40	58,56	72,40	60,98
5	EMILIA ROMAGNA	MODENA	P	NOVI DI MODENA	49,29	49,92	-	35,53	32,38	28,48
6	SARDEGNA	ORISTANO	P	OLLASTRA	79,11	27,00	56,56	-	33,00	27,85
7	TOSCANA	GROSSETO	C L	ORBETELLO	-	115,01	115,01	-	114,61	76,67
8	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	OSTELLATO	109,06	47,16	23,76	23,76	-	31,56
9	VENETO	ROVIGO	P	PORTO VIRO	-	17,00	30,57	30,57	30,57	26,05
10	LOMBARDIA	MILANO	P	ROBECCO SUL NAVIGLIO	-	-	6,91	23,28	12,23	10,06
11	LOMBARDIA	LODI	P	SALERANO SUL LAMBRO	45,16	43,85	43,84	-	-	29,23
12	LOMBARDIA	MILANO	P	SAN DONATO MILANESE	-	33,99	32,62	10,77	28,52	25,79
13	PIEMONTE	TORINO	C I	SAN RAFFAELE CIMENA	99,85	96,31	-	-	16,46	32,10
14	LOMBARDIA	MILANO	P	VIZZOLO PREDABISSI	21,68	21,68	21,51	21,31	-	21,50
15	SARDEGNA	ORISTANO	P	ZERFALIU	17,35	46,13	40,46	-	32,31	28,86
	VENETO	ROVIGO	P	BERGANTINO	9,25	4,60	4,60	4,60	-	4,60
	VENETO	ROVIGO	P	CANARO	6,25	6,25	6,25	-	6,25	4,17
	VENETO	ROVIGO	P	CONTARINA	17,00	-	-	-	-	-
	VENETO	ROVIGO	P	CORBOLA					10,65	
	VENETO	VENEZIA	P	CHIOGGIA	87,02	-	-	-	-	-
	VENETO	VERONA	P	BOVOLONE	56,93	-	-	2,48	61,45	0,83
	VENETO	VERONA	P	CEREA	2,50	-	-	-	-	-
	VENETO	VICENZA	C I	LONGARE	0,71	-	-	-	-	-
	SARDEGNA	CAGLIARI	C L	SINNAI	-	-	-	-	124,00	-
	SARDEGNA	CAGLIARI	C I	SIURGUS DONIGALA	-	-	-	-	61,00	-
	SARDEGNA	CAGLIARI	C L	VILLAPUTZU	-	-	-	-	20,65	-
	SARDEGNA	ORISTANO	P	RIOLA SARDO	15,40	-	9,90	-	0,70	3,30
	SARDEGNA	ORISTANO	P	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	8,20		8,20			2,73
	SARDEGNA	ORISTANO	P	SOLARUSSA	-	-	-	26,25	15,28	8,75
	SARDEGNA	ORISTANO	C I	VILLAURBANA	-	-	-	7,20	-	2,40
	SARDEGNA	SASSARI	P	OZIERI	9,50	-	-	-	-	-
	PIEMONTE	ALESSANDRIA	P	BORGORATO ALESSANDR	-	-	-	-	8,45	-
	PIEMONTE	ALESSANDRIA	C I	CONIOLO	-	-	-	-	1,77	-
	PIEMONTE	ALESSANDRIA	P	GIAROLE	-	-	-	-	50,76	-
	PIEMONTE	ALESSANDRIA	C I	OZZANO MONFERRATO	-	-	-	-	8,47	-
	PIEMONTE	ALESSANDRIA	C I	SEZZADIO	-	-	-	-	16,91	-
	PIEMONTE	BIELLA	C I	COSSATO	-	0,73	-	0,39	0,23	0,37
	PIEMONTE	BIELLA	C I	DORZANO	-	-	30,71	-	16,36	10,24
	PIEMONTE	BIELLA	P	VERRONE	-	-	-	-	0,09	-
	PIEMONTE	CUNEO	P	FOSSANO	-	-	-	-	5,52	-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
	PIEMONTE	CUNEO	P	GENOLA	-	-	-	-	8,32	-
	PIEMONTE	CUNEO	C I	SANFRE'	-	-	-	-	1,12	-
	PIEMONTE	NOVARA	C I	FARA NOVARESE	-	-	-	-	0,02	-
	PIEMONTE	NOVARA	P	VAPRIO D'AGOGNA	-	-	-	-	16,56	-
	PIEMONTE	TORINO	P	BOSCONERO	-	-	-	-	3,84	-
	PIEMONTE	TORINO	C I	MONTEU DE PO	-	-	-	-	0,19	-
	PIEMONTE	TORINO	P	PIOBESI TORINESE	11,45	-	-	-	-	-
	PIEMONTE	TORINO	P	POIRINO	-	-	4,08	2,29	2,29	2,12
	PIEMONTE	TORINO	P	VILLAFRANCA PIEMONTE	13,24	6,98	6,20	2,68		5,29
	MARCHE	ANCONA	C L	JESI	-	-	9,90	9,98	-	6,63
	MARCHE	ANCONA	C L	OSIMO	-	6,85	-	-	-	
	MARCHE	MACERATA	C L	MACERATA	6,49	-	-	-	-	-
	LOMBARDIA	BERGAMO	P	CARAVAGGIO	-	-	-	5,45	27,05	1,82
	LOMBARDIA	BERGAMO	P	CAVERNAGO	-	8,30	8,30	-	-	5,53
	LOMBARDIA	BERGAMO	P	MOZZANICA	-	-	-	-	7,80	-
	LOMBARDIA	BRESCIA	P	CASTEGNATO	-	-	-	-	0,87	-
	LOMBARDIA	LODI	P	BREMBIO	-	6,73	6,73	6,70	-	6,72
	LOMBARDIA	LODI	P	CASTIRAGA VIDARDO	-	-	-	-	7,43	-
	LOMBARDIA	LODI	P	LIVRAGA	-	-	-	-	5,60	-
	LOMBARDIA	LODI	P	MERLINO	-	-	4,18	20,08	20,05	8,09
	LOMBARDIA	LODI	P	ORIO LITTA	-	-	-	-	18,80	-
	LOMBARDIA	LODI	P	SAN MARTINO IN STRADA	-	-	37,76	-	-	12,59
	LOMBARDIA	LODI	P	ZELO BUON PERSICO	-	5,81	9,37	9,37	9,37	8,18
	LOMBARDIA	MANTOVA	P	CASTELBELFORTE	-	4,08	8,32	8,57	-	6,99
	LOMBARDIA	MANTOVA	P	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	-	-	-	-	0,85	-
	LOMBARDIA	MILANO	P	BOFFALORA SOPRA TICINO	-	-	-	-	11,41	-
	LOMBARDIA	MILANO	P	BUBBIANO	-	-	-	-	2,35	-
	LOMBARDIA	MILANO	P	BUSTO GAROLFO	15,08	-	-	-	-	-
	LOMBARDIA	MILANO	P	CERRO AL LAMBRO	-	-	-	14,08	31,48	4,69
	LOMBARDIA	MILANO	P	CORBETTA	12,80	14,04	1,69	-	10,15	5,24
	LOMBARDIA	MILANO	P	MEDIGLIA	7,63	-	-	-	-	-
	LOMBARDIA	MILANO	P	PARABIAGO	1,58	-	-	-	-	-
	LOMBARDIA	MILANO	P	RODANO	-	-	-	-	14,10	-
	LOMBARDIA	MILANO	P	SETTALA					58,10	
	LOMBARDIA	MILANO	P	TRUCAZZANO	-	-	5,46	5,45	5,45	3,64
	LOMBARDIA	MILANO	P	VANZAGO	-	-	-	1,17	1,17	0,39
	LOMBARDIA	MILANO	P	VIGNATE	-	-	-	-	5,37	-
	LOMBARDIA	PAVIA	P	BRESSANA BOTTARONE	0,41	-	-	-	-	-
	FRIULI VENZIA GIUL	GORIZIA	P	CAPRIVA DEL FRIULI	-	-	-	-	1,00	-
	FRIULI	UDINE	P	PALAZZOLO DELLO STELL	-	-	-	1,60	-	0,53
	FRIULI	UDINE	P	PAVIA DI UDINE	-	-	1,00	1,22	1,22	0,74

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N°	REGIONE	PROVINCIA	ZONA piano reg.	COMUNE	SUP.1999	SUP. 2000	SUP.2001	SUP. 2002	SUP. 2003	Media triennio 2000-2002
	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	P	SAN PIETRO IN CASALE	-	-	18,81	-	7,22	6,27
	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	P	TRESIGALLO	17,14	17,10	6,99	-	-	8,03
	EMILIA ROMAGNA	PARMA	P	SISSA	6,00	10,67	-	-	-	3,56
	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMIL	P	FABBRICO	-	-	-	-	5,30	-
	EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMIL	P	RIO SALICETO	-	-	-	-	0,40	-
				TOTALE	758,08	780,04	830,53	561,04	1.225,62	722,00

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LISTA COMUNI ZONA 3

Tutti gli altri Comuni d'ITALIA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO C

COD. ISTAT REG	COD. ISTAT PROV	COD. ISTAT ZONA	REGIONE	PIANTE PROTEICHE Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
				(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
1	1	1	TORINO MONTAGNA INTERNA	2,300	144,90	55,57	200,47
1	1	3	TORINO COLLINA INTERNA	4,097	258,11	55,57	313,68
1	1	5	TORINO PIANURA	6,004	378,25	55,57	433,82
1	2	1	VERCELLI MONTAGNA INTERNA	4,929	310,53	55,57	366,10
1	2	3	VERCELLI COLLINA INTERNA	5,016	316,01	55,57	371,58
1	2	5	VERCELLI PIANURA	7,050	444,15	55,57	499,72
1	3	1	NOVARA MONTAGNA INTERNA	3,807	239,84	55,57	295,41
1	3	3	NOVARA COLLINA INTERNA	5,280	332,64	55,57	388,21
1	3	5	NOVARA PIANURA	6,938	437,09	55,57	492,66
1	4	1	CUNEO MONTAGNA INTERNA	3,980	250,74	55,57	306,31
1	4	3	CUNEO COLLINA INTERNA	4,423	278,65	55,57	334,22
1	4	5	CUNEO PIANURA	5,856	368,93	55,57	424,50
1	5	3	ASTI COLLINA INTERNA	4,916	309,71	55,57	365,28
1	5	5	ASTI PIANURA	5,542	349,15	55,57	404,72
1	6	1	ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	3,261	205,44	55,57	261,01
1	6	3	ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	4,507	283,94	55,57	339,51
1	6	5	ALESSANDRIA PIANURA	5,370	338,31	55,57	393,88
1	96	1	BIELLA MONTAGNA INTERNA	4,929	310,53	55,57	366,10
1	96	3	BIELLA COLLINA INTERNA	5,016	316,01	55,57	371,58
1	96	5	BIELLA PIANURA	7,050	444,15	55,57	499,72
1	103	1	VERBANO-CUSIO-OSSOLA MONTAGNA I	3,807	239,84	55,57	295,41
1	103	3	VERBANO-CUSIO-OSSOLA COLLINA INT	5,280	332,64	55,57	388,21
2	7	1	AOSTA MONTAGNA INTERNA	2,404	151,45	55,57	207,02
3	12	1	VARESE MONTAGNA INTERNA	4,264	268,63	55,57	324,20
3	12	3	VARESE COLLINA INTERNA	5,567	350,72	55,57	406,29
3	12	5	VARESE PIANURA	4,917	309,77	55,57	365,34

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT REG	COD. ISTAT PROV	COD. ISTAT ZONA	REGIONE	Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
				PIANTE PROTEICHE			
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
				(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
3	13	1	COMO MONTAGNA INTERNA	6,728	423,86	55,57	479,43
3	13	3	COMO COLLINA INTERNA	7,056	444,53	55,57	500,10
3	13	5	COMO PIANURA	7,658	482,45	55,57	538,02
3	14	1	SONDRIO MONTAGNA INTERNA	4,869	306,75	55,57	362,32
3	15	3	MILANO COLLINA INTERNA	4,927	310,40	55,57	365,97
3	15	5	MILANO PIANURA	7,059	444,72	55,57	500,29
3	16	1	BERGAMO MONTAGNA INTERNA	3,893	245,26	55,57	300,83
3	16	3	BERGAMO COLLINA INTERNA	5,377	338,75	55,57	394,32
3	16	5	BERGAMO PIANURA	7,036	443,27	55,57	498,84
3	17	1	BRESCIA MONTAGNA INTERNA	5,545	349,34	55,57	404,91
3	17	3	BRESCIA COLLINA INTERNA	5,486	345,62	55,57	401,19
3	17	5	BRESCIA PIANURA	7,807	491,84	55,57	547,41
3	18	1	PAVIA MONTAGNA INTERNA	4,737	298,43	55,57	354,00
3	18	3	PAVIA COLLINA INTERNA	5,058	318,65	55,57	374,22
3	18	5	PAVIA PIANURA	7,764	489,13	55,57	544,70
3	19	5	CREMONA PIANURA	8,261	520,44	55,57	576,01
3	20	3	MANTOVA COLLINA INTERNA	6,434	405,34	55,57	460,91
3	20	5	MANTOVA PIANURA	6,770	426,51	55,57	482,08
3	97	1	LECCO MONTAGNA INTERNA (sub-zona	6,728	423,86	55,57	479,43
3	97	3	LECCO COLLINA INTERNA (sub-zona 1)	7,056	444,53	55,57	500,10
3	97	7	LECCO MONTAGNA INTERNA (sub-zona	3,893	245,26	55,57	300,83
3	97	8	LECCO COLLINA INTERNA (sub-zona 2)	5,377	338,75	55,57	394,32
3	98	5	LODI PIANURA	7,059	444,72	55,57	500,29
4	21	1	BOLZANO MONTAGNA INTERNA	1,924	121,21	55,57	176,78
4	22	1	TRENTO MONTAGNA INTERNA	4,450	280,35	55,57	335,92
5	23	1	VERONA MONTAGNA INTERNA	4,710	296,73	55,57	352,30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT	COD. ISTAT	COD. ISTAT	REGIONE	PIANTE PROTEICHE			
				Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
REG	PROV	ZONA		(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
5	23	3	VERONA COLLINA INTERNA	5,595	352,49	55,57	408,06
5	23	5	VERONA PIANURA	7,219	454,80	55,57	510,37
5	24	1	VICENZA MONTAGNA INTERNA	5,904	371,95	55,57	427,52
5	24	3	VICENZA COLLINA INTERNA	7,183	452,53	55,57	508,10
5	24	5	VICENZA PIANURA	7,493	472,06	55,57	527,63
5	25	1	BELLUNO MONTAGNA INTERNA	6,603	415,99	55,57	471,56
5	26	3	TREVISO COLLINA INTERNA	7,054	444,40	55,57	499,97
5	26	5	TREVISO PIANURA	8,210	517,23	55,57	572,80
5	27	5	VENEZIA PIANURA	8,341	525,48	55,57	581,05
5	28	3	PADOVA COLLINA INTERNA	7,537	474,83	55,57	530,40
5	28	5	PADOVA PIANURA	8,281	521,70	55,57	577,27
5	29	5	ROVIGO PIANURA	7,532	474,52	55,57	530,09
6	30	1	UDINE MONTAGNA INTERNA	4,396	276,95	55,57	332,52
6	30	3	UDINE COLLINA INTERNA	5,669	357,15	55,57	412,72
6	30	5	UDINE PIANURA	6,837	430,73	55,57	486,30
6	31	3	GORIZIA COLLINA INTERNA	5,724	360,61	55,57	416,18
6	31	5	GORIZIA PIANURA	6,762	426,01	55,57	481,58
6	32	4	TRIESTE PIANURA	4,955	312,17	55,57	367,74
6	93	1	PORDENONE MONTAGNA INTERNA	4,492	283,00	55,57	338,57
6	93	3	PORDENONE COLLINA INTERNA	5,852	368,68	55,57	424,25
6	93	5	PORDENONE PIANURA	7,472	470,74	55,57	526,31
7	8	1	IMPERIA MONTAGNA INTERNA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	8	3	IMPERIA COLLINA INTERNA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	8	4	IMPERIA COLLINA LITORANEA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	9	1	SAVONA MONTAGNA INTERNA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	9	2	SAVONA MONTAGNA LITORANEA	3,448	217,22	55,57	272,79

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT	COD. ISTAT	COD. ISTAT	REGIONE	PIANTE PROTEICHE			
				Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
REG	PROV	ZONA		(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
7	9	3	SAVONA COLLINA INTERNA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	9	4	SAVONA COLLINA LITORANEA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	10	1	GENOVA MONTAGNA INTERNA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	10	2	GENOVA MONTAGNA LITORANEA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	10	3	GENOVA COLLINA INTERNA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	10	4	GENOVA COLLINA LITORANEA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	11	1	LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	11	3	LA SPEZIA COLLINA INTERNA	3,448	217,22	55,57	272,79
7	11	4	LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	3,448	217,22	55,57	272,79
8	33	1	PIACENZA MONTAGNA INTERNA	3,752	236,38	55,57	291,95
8	33	3	PIACENZA COLLINA INTERNA	4,780	301,14	55,57	356,71
8	33	5	PIACENZA PIANURA	6,384	402,19	55,57	457,76
8	34	1	PARMA MONTAGNA INTERNA	4,339	273,36	55,57	328,93
8	34	3	PARMA COLLINA INTERNA	5,054	318,40	55,57	373,97
8	34	5	PARMA PIANURA	6,175	389,03	55,57	444,60
8	35	1	REGGIO EMILIA MONTAGNA INTERNA	3,264	205,63	55,57	261,20
8	35	3	REGGIO EMILIA COLLINA INTERNA	4,807	302,84	55,57	358,41
8	35	5	REGGIO EMILIA PIANURA	6,059	381,72	55,57	437,29
8	36	1	MODENA MONTAGNA INTERNA	3,910	246,33	55,57	301,90
8	36	3	MODENA COLLINA INTERNA	5,192	327,10	55,57	382,67
8	36	5	MODENA PIANURA	6,345	399,74	55,57	455,31
8	37	1	BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	4,436	279,47	55,57	335,04
8	37	3	BOLOGNA COLLINA INTERNA	4,877	307,25	55,57	362,82
8	37	5	BOLOGNA PIANURA	6,352	400,18	55,57	455,75
8	38	5	FERRARA PIANURA	6,170	388,71	55,57	444,28
8	39	3	RAVENNA COLLINA INTERNA	4,604	290,05	55,57	345,62

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT	COD. ISTAT	COD. ISTAT	REGIONE	PIANTE PROTEICHE			
				Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
REG	PROV	ZONA		(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
8	39	5	RAVENNA PIANURA	5,629	354,63	55,57	410,20
8	40	1	FORLI' MONTAGNA INTERNA	2,904	182,95	55,57	238,52
8	40	3	FORLI' COLLINA INTERNA	3,152	198,58	55,57	254,15
8	40	5	FORLI' PIANURA	4,920	309,96	55,57	365,53
8	99	3	RIMINI COLLINA INTERNA	3,152	198,58	55,57	254,15
8	99	4	RIMINI COLLINA LITORANEA	3,413	215,02	55,57	270,59
8	99	5	RIMINI PIANURA	4,920	309,96	55,57	365,53
9	45	1	MASSA CARRARA MONTAGNA INTERNA	5,735	361,31	55,57	416,88
9	45	2	MASSA CARRARA MONTAGNA LITORAN	8,046	506,90	55,57	562,47
9	45	3	MASSA CARRARA COLLINA INTERNA	6,028	379,76	55,57	435,33
9	46	1	LUCCA MONTAGNA INTERNA	3,513	221,32	55,57	276,89
9	46	2	LUCCA MONTAGNA LITORANEA	5,396	339,95	55,57	395,52
9	46	5	LUCCA PIANURA	6,927	436,40	55,57	491,97
9	47	1	PISTOIA MONTAGNA INTERNA	4,534	285,64	55,57	341,21
9	47	3	PISTOIA COLLINA INTERNA	6,371	401,37	55,57	456,94
9	48	1	FIRENZE MONTAGNA INTERNA	3,254	205,00	55,57	260,57
9	48	3	FIRENZE COLLINA INTERNA	3,990	251,37	55,57	306,94
9	48	5	FIRENZE PIANURA	5,386	339,32	55,57	394,89
9	49	4	LIVORNO COLLINA LITORANEA	3,568	224,78	55,57	280,35
9	50	3	PISA COLLINA INTERNA	3,615	227,75	55,57	283,32
9	50	4	PISA COLLINA LITORANEA	4,110	258,93	55,57	314,50
9	50	5	PISA PIANURA	5,472	344,74	55,57	400,31
9	51	1	AREZZO MONTAGNA INTERNA	3,110	195,93	55,57	251,50
9	51	3	AREZZO COLLINA INTERNA	4,267	268,82	55,57	324,39
9	52	1	SIENA MONTAGNA INTERNA	2,724	171,61	55,57	227,18
9	52	3	SIENA COLLINA INTERNA	3,424	215,71	55,57	271,28

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT	COD. ISTAT	COD. ISTAT	REGIONE	PIANTE PROTEICHE			
				Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
REG	PROV	ZONA		(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
9	53	1	GROSSETO MONTAGNA INTERNA	2,674	168,46	55,57	224,03
9	53	3	GROSSETO COLLINA INTERNA	3,052	192,28	55,57	247,85
9	53	4	GROSSETO COLLINA LITORANEA	3,225	203,18	55,57	258,75
9	53	5	GROSSETO PIANURA	3,925	247,28	55,57	302,85
9	100	1	PRATO MONTAGNA INTERNA	3,254	205,00	55,57	260,57
9	100	3	PRATO COLLINA INTERNA	3,990	251,37	55,57	306,94
10	54	1	PERUGIA MONTAGNA INTERNA	3,781	238,20	55,57	293,77
10	54	3	PERUGIA COLLINA INTERNA	4,328	272,66	55,57	328,23
10	55	1	TERNI MONTAGNA INTERNA	2,747	173,06	55,57	228,63
10	55	3	TERNI COLLINA INTERNA	3,851	242,61	55,57	298,18
11	41	1	PESARO MONTAGNA INTERNA	3,028	190,76	55,57	246,33
11	41	3	PESARO COLLINA INTERNA	3,404	214,45	55,57	270,02
11	41	4	PESARO COLLINA LITORANEA	4,008	252,50	55,57	308,07
11	42	1	ANCONA MONTAGNA INTERNA	3,708	233,60	55,57	289,17
11	42	3	ANCONA COLLINA INTERNA	3,859	243,12	55,57	298,69
11	42	4	ANCONA COLLINA LITORANEA	4,199	264,54	55,57	320,11
11	43	1	MACERATA MONTAGNA INTERNA	3,400	214,20	55,57	269,77
11	43	3	MACERATA COLLINA INTERNA	4,269	268,95	55,57	324,52
11	43	4	MACERATA COLLINA LITORANEA	4,605	290,12	55,57	345,69
11	44	1	ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	3,522	221,89	55,57	277,46
11	44	3	ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	4,073	256,60	55,57	312,17
11	44	4	ASCOLI PICENO COLLINA LITORANEA	4,318	272,03	55,57	327,60
12	56	3	VITERBO COLLINA INTERNA	3,095	194,99	55,57	250,56
12	56	5	VITERBO PIANURA	3,296	207,65	55,57	263,22
12	57	1	RIETI MONTAGNA INTERNA	3,605	227,12	55,57	282,69
12	57	3	RIETI COLLINA INTERNA	3,024	190,51	55,57	246,08

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT	COD. ISTAT	COD. ISTAT	REGIONE	PIANTE PROTEICHE			
				Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
REG	PROV	ZONA		(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
12	58	1	ROMA MONTAGNA INTERNA	3,929	247,53	55,57	303,10
12	58	3	ROMA COLLINA INTERNA	4,144	261,07	55,57	316,64
12	58	4	ROMA COLLINA LITORANEA	4,133	260,38	55,57	315,95
12	58	5	ROMA PIANURA	4,101	258,36	55,57	313,93
12	59	1	LATINA MONTAGNA INTERNA	5,664	356,83	55,57	412,40
12	59	3	LATINA COLLINA INTERNA	4,300	270,90	55,57	326,47
12	59	4	LATINA COLLINA LITORANEA	4,773	300,70	55,57	356,27
12	59	5	LATINA PIANURA	4,902	308,83	55,57	364,40
12	60	1	FROSINONE MONTAGNA INTERNA	3,146	198,20	55,57	253,77
12	60	3	FROSINONE COLLINA INTERNA	3,098	195,17	55,57	250,74
13	66	1	L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	2,427	152,90	55,57	208,47
13	67	1	TERAMO MONTAGNA INTERNA	2,949	185,79	55,57	241,36
13	67	3	TERAMO COLLINA INTERNA	3,574	225,16	55,57	280,73
13	67	4	TERAMO COLLINA LITORANEA	4,021	253,32	55,57	308,89
13	68	1	PESCARA MONTAGNA INTERNA	3,399	214,14	55,57	269,71
13	68	3	PESCARA COLLINA INTERNA	3,574	225,16	55,57	280,73
13	68	4	PESCARA COLLINA LITORANEA	4,207	265,04	55,57	320,61
13	69	1	CHIETI MONTAGNA INTERNA	2,519	158,70	55,57	214,27
13	69	3	CHIETI COLLINA INTERNA	2,860	180,18	55,57	235,75
13	69	4	CHIETI COLLINA LITORANEA	3,293	207,46	55,57	263,03
14	70	1	CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	2,648	166,82	55,57	222,39
14	70	3	CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	2,836	178,67	55,57	234,24
14	70	4	CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	3,025	190,58	55,57	246,15
14	94	1	ISERNIA MONTAGNA INTERNA	3,081	194,10	55,57	249,67
14	94	3	ISERNIA COLLINA INTERNA	3,864	243,43	55,57	299,00
15	61	1	CASERTA MONTAGNA INTERNA	2,424	152,71	55,57	208,28

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT REG	COD. ISTAT PROV	COD. ISTAT ZONA	REGIONE	PIANTE PROTEICHE			
				Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
				(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
15	61	3	CASERTA COLLINA INTERNA	3,642	229,45	55,57	285,02
15	61	4	CASERTA COLLINA LITORANEA	4,469	281,55	55,57	337,12
15	61	5	CASERTA PIANURA	5,345	336,74	55,57	392,31
15	62	1	BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	2,979	187,68	55,57	243,25
15	62	3	BENEVENTO COLLINA INTERNA	3,051	192,21	55,57	247,78
15	63	3	NAPOLI COLLINA INTERNA	4,736	298,37	55,57	353,94
15	63	4	NAPOLI COLLINA LITORANEA	5,392	339,70	55,57	395,27
15	63	5	NAPOLI PIANURA	8,285	521,96	55,57	577,53
15	64	1	AVELLINO MONTAGNA INTERNA	3,102	195,43	55,57	251,00
15	64	3	AVELLINO COLLINA INTERNA	3,885	244,76	55,57	300,33
15	65	1	SALERNO MONTAGNA INTERNA	1,918	120,83	55,57	176,40
15	65	3	SALERNO COLLINA INTERNA	2,595	163,49	55,57	219,06
15	65	4	SALERNO COLLINA LITORANEA	2,163	136,27	55,57	191,84
15	65	5	SALERNO PIANURA	3,941	248,28	55,57	303,85
16	71	1	FOGGIA MONTAGNA INTERNA	2,671	168,27	55,57	223,84
16	71	3	FOGGIA COLLINA INTERNA	2,414	152,08	55,57	207,65
16	71	4	FOGGIA COLLINA LITORANEA	2,561	161,34	55,57	216,91
16	71	5	FOGGIA PIANURA	2,392	150,70	55,57	206,27
16	72	3	BARI COLLINA INTERNA	1,701	107,16	55,57	162,73
16	72	5	BARI PIANURA	1,611	101,49	55,57	157,06
16	73	4	TARANTO COLLINA LITORANEA	1,691	106,53	55,57	162,10
16	73	5	TARANTO PIANURA	1,573	99,10	55,57	154,67
16	74	4	BRINDISI COLLINA LITORANEA	1,230	77,49	55,57	133,06
16	74	5	BRINDISI PIANURA	2,108	132,80	55,57	188,37
16	75	5	LECCE PIANURA	1,805	113,72	55,57	169,29
17	76	1	POTENZA MONTAGNA INTERNA	1,651	104,01	55,57	159,58

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT	COD. ISTAT	COD. ISTAT	REGIONE	PIANTE PROTEICHE			
				Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
REG	PROV	ZONA		(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
17	76	2	POTENZA MONTAGNA LITORANEA	1,595	100,49	55,57	156,06
17	76	3	POTENZA COLLINA INTERNA	2,090	131,67	55,57	187,24
17	77	1	MATERA MONTAGNA INTERNA	1,495	94,19	55,57	149,76
17	77	3	MATERA COLLINA INTERNA	1,562	98,41	55,57	153,98
17	77	5	MATERA PIANURA	1,579	99,48	55,57	155,05
18	78	1	COSENZA MONTAGNA INTERNA	1,705	107,42	55,57	162,99
18	78	2	COSENZA MONTAGNA LITORANEA	1,708	107,60	55,57	163,17
18	78	3	COSENZA COLLINA INTERNA	1,739	109,56	55,57	165,13
18	78	4	COSENZA COLLINA LITORANEA	1,527	96,20	55,57	151,77
18	78	5	COSENZA PIANURA	2,790	175,77	55,57	231,34
18	79	1	CATANZARO MONTAGNA INTERNA	2,432	153,22	55,57	208,79
18	79	3	CATANZARO COLLINA INTERNA	2,150	135,45	55,57	191,02
18	79	4	CATANZARO COLLINA LITORANEA	1,937	122,03	55,57	177,60
18	79	5	CATANZARO PIANURA	1,740	109,62	55,57	165,19
18	80	1	REGGIO CALABRIA MONTAGNA INTER.	1,671	105,27	55,57	160,84
18	80	2	REGGIO CALABRIA MONTAGNA LITOR.	1,592	100,30	55,57	155,87
18	80	4	REGGIO CALABRIA COLLINA LITORANEA	1,679	105,78	55,57	161,35
18	80	5	REGGIO CALABRIA PIANURA	2,647	166,76	55,57	222,33
18	101	1	CROTONE MONTAGNA INTERNA	2,432	153,22	55,57	208,79
18	101	3	CROTONE COLLINA INTERNA	2,150	135,45	55,57	191,02
18	101	4	CROTONE COLLINA LITORANEA	1,937	122,03	55,57	177,60
18	101	5	CROTONE PIANURA	1,740	109,62	55,57	165,19
18	102	1	VIBO VALENTIA MONTAGNA INTERNA	2,432	153,22	55,57	208,79
18	102	3	VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA	2,150	135,45	55,57	191,02
18	102	4	VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA	1,937	122,03	55,57	177,60
19	81	3	TRAPANI COLLINA INTERNA	1,782	112,27	55,57	167,84

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT	COD. ISTAT	COD. ISTAT	REGIONE	PIANTE PROTEICHE			
				Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
REG	PROV	ZONA		(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
19	81	4	TRAPANI COLLINA LITORANEA	1,682	105,97	55,57	161,54
19	81	5	TRAPANI PIANURA	1,682	105,97	55,57	161,54
19	82	1	PALERMO MONTAGNA INTERNA	1,916	120,71	55,57	176,28
19	82	2	PALERMO MONTAGNA LITORANEA	1,576	99,29	55,57	154,86
19	82	3	PALERMO COLLINA INTERNA	1,545	97,34	55,57	152,91
19	82	4	PALERMO COLLINA LITORANEA	1,469	92,55	55,57	148,12
19	82	5	PALERMO PIANURA	1,352	85,18	55,57	140,75
19	83	1	MESSINA MONTAGNA INTERNA	1,365	86,00	55,57	141,57
19	83	2	MESSINA MONTAGNA LITORANEA	1,268	79,88	55,57	135,45
19	83	4	MESSINA COLLINA LITORANEA	1,365	86,00	55,57	141,57
19	84	1	AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	1,745	109,94	55,57	165,51
19	84	3	AGRIGENTO COLLINA INTERNA	1,492	94,00	55,57	149,57
19	84	4	AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	1,428	89,96	55,57	145,53
19	84	5	AGRIGENTO PIANURA	1,666	104,96	55,57	160,53
19	85	3	CALTANISSETTA COLLINA INTERNA	1,389	87,51	55,57	143,08
19	85	4	CALTANISSETTA COLLINA LITORANEA	1,149	72,39	55,57	127,96
19	85	5	CALTANISSETTA PIANURA	1,075	67,73	55,57	123,30
19	86	1	ENNA MONTAGNA INTERNA	1,223	77,05	55,57	132,62
19	86	3	ENNA COLLINA INTERNA	1,245	78,44	55,57	134,01
19	87	1	CATANIA MONTAGNA INTERNA	1,172	73,84	55,57	129,41
19	87	2	CATANIA MONTAGNA LITORANEA	5,076	319,79	55,57	375,36
19	87	3	CATANIA COLLINA INTERNA	1,234	77,74	55,57	133,31
19	87	4	CATANIA COLLINA LITORANEA	1,397	88,01	55,57	143,58
19	87	5	CATANIA PIANURA	1,459	91,92	55,57	147,49
19	88	3	RAGUSA COLLINA INTERNA	2,276	143,39	55,57	198,96
19	88	4	RAGUSA COLLINA LITORANEA	2,660	167,58	55,57	223,15

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COD. ISTAT REG	COD. ISTAT PROV	COD. ISTAT ZONA	REGIONE	PIANTE PROTEICHE Resa	Importo compensativo in euro per tonnellata (€ 63 x resa) - art. 149 P.1 reg. 1782/03	premio per le colture proteiche art. 76 reg. CE n. 1782/03	nuovo premio totale
					63,00	55,57	
				a	b	c	d
				(t/ha)	Euro per ettaro	Euro per ettaro	Euro per ettaro
19	88	5	RAGUSA PIANURA	3,666	230,96	55,57	286,53
19	89	3	SIRACUSA COLLINA INTERNA	1,388	87,44	55,57	143,01
19	89	4	SIRACUSA COLLINA LITORANEA	1,493	94,06	55,57	149,63
19	89	5	SIRACUSA PIANURA	1,476	92,99	55,57	148,56
20	90	1	SASSARI MONTAGNA INTERNA	1,826	115,04	55,57	170,61
20	90	3	SASSARI COLLINA INTERNA	1,743	109,81	55,57	165,38
20	90	4	SASSARI COLLINA LITORANEA	1,828	115,16	55,57	170,73
20	90	5	SASSARI PIANURA	1,658	104,45	55,57	160,02
20	91	1	NUORO MONTAGNA INTERNA	1,426	89,84	55,57	145,41
20	91	3	NUORO COLLINA INTERNA	1,612	101,56	55,57	157,13
20	91	4	NUORO COLLINA LITORANEA	1,848	116,42	55,57	171,99
20	92	3	CAGLIARI COLLINA INTERNA	1,386	87,32	55,57	142,89
20	92	4	CAGLIARI COLLINA LITORANEA	1,384	87,19	55,57	142,76
20	92	5	CAGLIARI PIANURA	1,309	82,47	55,57	138,04
20	95	3	ORISTANO COLLINA INTERNA	1,387	87,38	55,57	142,95
20	95	5	ORISTANO PIANURA	2,213	139,42	55,57	194,99

04A03148

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 10 marzo 2004.

Proroga dell'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione di costi elevati di distribuzione del gas di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 26/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 marzo 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'art. 3, comma 1;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 5 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00) come successivamente integrata e modificata;

la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01 (di seguito: deliberazione n. 58/01);

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01);

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2003, n. 44/03 (di seguito: deliberazione n. 44/03);

Considerato che:

l'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas con decorrenza dal 1° luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);

l'art. 5, comma 5, della deliberazione n. 237/00 prevede che per ciascun ambito tariffario a costo elevato, la quota compensativa di cui sopra sia riconosciuta agli esercenti per un periodo non superiore a tre anni termici;

l'art. 4 della deliberazione n. 58/01 dispone che il fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorità avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;

con la deliberazione n. 306/01, l'Autorità ha affidato in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per un periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile 2002, rinnovando successivamente tale affidamento con la deliberazione n. 44/03 per un ulteriore periodo di un anno decorrente dal 1° aprile 2003;

l'art. 19, comma 4, della deliberazione n. 237/00, stabilisce che il primo periodo di regolazione tariffaria della distribuzione si concluda alla data del 30 giugno 2004;

Ritenuto che sia opportuno che l'Autorità continui ad avvalersi della Cassa per un adeguato periodo di tempo, al fine di consentire il regolare svolgimento degli adempimenti connessi alla gestione del fondo per l'ultimo anno termico dell'attuale periodo di regolazione tariffaria;

Delibera:

Di prorogare, a decorrere dal 1° aprile 2004 e fino all'entrata in vigore del nuovo periodo di regolazione e comunque non oltre il 31 marzo 2005, alla medesime condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 aprile 2003, n. 44/03, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo per la compensazione di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nella sede lagale di via L. Bissolati n. 76 - 00186 Roma.

Milano, 10 marzo 2004

Il presidente: ORTIS

04A03122

DELIBERAZIONE 12 marzo 2004.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione. (Deliberazione n. 27/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 marzo 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);

Considerato che:

con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha definito le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02;

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti da predette condizioni, la deliberazione n. 138/03 ha introdotto un sistema di compensazione, prevedendo, in particolare, all'art. 5, che l'impresa di distribuzione applichi fino al 30 settembre 2006 una quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione α_1 e una quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione β_i, ad ogni unità di energia trasportata per conto del j-esimo esercente ai clienti finali indicati al medesimo art. 5;

con riferimento alla predetta quota compensativa unitaria, l'art. 11 della deliberazione n. 138/03, prevede che l'impresa di distribuzione:

a) entro quarantacinque giorni dal termine di ogni mese, comunichi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) l'importo mensile della quota compensativa unitaria in relazione all'energia mensile trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 11.3);

b) entro il 15 novembre di ogni anno, conguagli con l'esercente l'importo complessivo della quota compensativa unitaria relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 11.4);

c) entro il 31 dicembre di ogni anno, comunichi alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, e regoli con la Cassa i conguagli di cui alla precedente lettera *b)* (comma 11.5);

con riferimento alla sopra citata quota addizionale unitaria, invece, l'art. 12 della deliberazione n. 138/03, prevede che l'impresa di distribuzione:

a) entro quarantacinque giorni dal termine di ogni mese, versi alla Cassa il gettito mensile della quota addizionale unitaria in relazione all'energia mensile trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 12.1);

b) entro il 15 novembre di ogni anno, conguagli con l'esercente l'importo complessivo della quota addizionale unitaria relativa all'energia trasportata per conto del j-esimo esercente (comma 12.2);

c) entro il 30 novembre di ogni anno, comunichi alla Cassa l'energia trasportata per conto del j-esimo esercente relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, e regoli con la Cassa i conguagli di cui alla precedente lettera *b)* (comma 12.3);

il termine per il primo versamento dell'importo della quota addizionale unitaria scade il 15 marzo 2004;

sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni operatori e delle associazioni di categoria Anigas (prot. n. 6207 dell'8 marzo 2004), Assogas (prot. n. 6131 del 5 marzo 2004) e Federgasacqua (prot. n. 6123 del 5 marzo 2004), le quali hanno evidenziato l'esigenza di semplificare la disciplina del sopra descritto sistema di compensazione, proponendo in particolare di:

a) applicare la quota addizionale unitaria e la quota compensativa unitaria ai punti di riconsegna con consumi inferiori o uguali a 200.000 mc/anno, in luogo delle categorie di clienti finali individuate dall'art. 5 della deliberazione n. 138/03;

b) applicare la quota addizionale unitaria e la quota compensativa unitaria, di cui al sopra citato art. 5, all'energia distribuita, in luogo dell'energia trasportata;

c) riferire il calcolo dell'importo mensile della quota compensativa unitaria e dell'importo mensile della quota addizionale unitaria, di cui rispettivamente agli articoli 11, comma 11.3, e 12, comma 12.1, al valore medio mensile dell'energia distribuita nell'anno termico 2002-2003, in luogo dell'energia mensile trasportata;

d) prevedere in conseguenza delle semplificazioni di cui alle lettere *b)* e *c)*, l'abolizione dei conguagli di cui all'art. 11, comma 11.4 e all'art. 12, comma 12.2;

e) prevedere un differimento dei termini per i conguagli con la Cassa, fissati al 31 dicembre e al 30 novembre di ogni anno, rispettivamente dall'art. 11, comma 11.5, e 12, comma 12.3;

f) ai fini dei riconoscimenti e dei versamenti degli importi della quota compensativa unitaria e della quota addizionale unitaria, riconoscere alle imprese di distribuzione la facoltà di compensare detti importi, sommando le differenze tra l'importo della quota compensativa unitaria e l'importo della quota addizionale unitaria;

Ritenuto che sia necessario ed urgente, anche in relazione al termine per il primo versamento dell'importo della quota addizionale unitaria fissato dalla deliberazione n. 138/03 alla data del 15 marzo 2004:

semplificare la disciplina del sistema di compensazione previsto dalla deliberazione n. 138/03 accogliendo le proposte riportate alle precedenti lettere da *b)* ad *f)*;

non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera *a)*, in quanto incompatibile con le previsioni della deliberazione n. 207/02 che individuano le categorie di clienti finali che devono essere tutelate mediante le condizioni economiche di fornitura;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

differire, in conseguenza delle modifiche di cui sopra, le scadenze attualmente previste per i versamenti degli importi della quota addizionale unitaria e per i riconoscimenti degli importi della quota compensativa unitaria, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 maggio 2004;

Delibera:

Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03:

a) al comma 5.1 le parole «ad ogni unità di energia trasportata per conto del j-esimo esercente» sono sostituite dalle parole «con le modalità indicate negli articoli 11 e 12, ad ogni unità di energia distribuita per conto del j-esimo esercente per ciascun punto di riconsegna relativamente»;

b) di sostituire i commi 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 con i seguenti:

11.3. Entro il 30 aprile 2004, l'impresa di distribuzione comunica alla Cassa l'importo mensile *B*, calcolato come:

$$B = \beta_i \times E \qquad \text{(euro)}$$

dove:

B è l'importo mensile della quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione;

β_i è la quota compensativa unitaria della tariffa di distribuzione dell'i-esimo ambito, calcolata ai sensi dell'art. 4, comma 4.1;

E è pari a un dodicesimo dell'energia distribuita nell'anno termico 2002/2003 ai punti di riconsegna relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1.

11.4. Entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno 2005, l'impresa di distribuzione:

a) comunica alla Cassa l'importo della quota compensativa unitaria β_i fatturato ad ogni esercente relativamente all'energia distribuita nel precedente periodo 1° ottobre-30 settembre, ai sensi dell'art. 5;

b) conguaglia con la Cassa gli importi di cui alla lettera *a)* con gli importi già riscossi ai sensi del comma 11.2.

11.5. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 le disposizioni di cui al comma 11.4 sono riferite al medesimo periodo.

11.6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 11.2, entro il 15 agosto 2004 la Cassa riconosce all'impresa di distribuzione l'importo relativo alla quota compensativa unitaria per il periodo 1° gennaio-30 maggio 2004;

c) di sostituire l'art. 12 con il seguente articolo:

Art. 12.

Esazione dell'addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione

12.1. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni mese, le imprese di distribuzione versano alla Cassa l'importo mensile *A*, calcolato come:

$$A = \alpha_1 \times E \qquad \text{(euro)}$$

dove:

A è l'importo mensile della quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione;

α_1 è la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione di cui all'art. 4, comma 4.1;

E è pari a un dodicesimo dell'energia distribuita nell'anno termico 2002/2003 ai punti di riconsegna relativamente ai clienti finali di cui all'art. 5, comma 5.1.

12.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall'anno 2005, l'impresa di distribuzione:

a) comunica alla Cassa l'importo della quota addizionale unitaria α_1, fatturato ad ogni esercente relativamente all'energia distribuita nel precedente periodo 1° ottobre-30 settembre, ai sensi dell'art. 5;

b) conguaglia con la Cassa gli importi di cui alla lettera *a)* con gli importi già versati ai sensi del comma 12.1.

12.3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2004 le disposizioni di cui al comma 12.2 sono riferite al medesimo periodo.

12.4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12.1, entro il 15 luglio 2004 l'impresa di distribuzione versa l'importo relativo alla quota addizionale unitaria per il periodo 1° gennaio-30 maggio 2004;

d) dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 12-*bis*

Compensazione degli importi della quota compensativa e della quota addizionale per impresa di distribuzione

12-*bis*.1. Ai fini dei riconoscimenti e dei versamenti degli importi della quota compensativa unitaria e della quota addizionale unitaria di cui ai precedenti articoli 11 e 12, l'impresa di distribuzione ha la facoltà di compensare detti importi, sommando le differenze tra l'importo della quota compensativa unitaria e l'importo della quota addizionale unitaria per ciascun ambito esercito.

e) dopo il comma 13.1, è aggiunto il seguente comma:

13.1.1. Entro il 15 aprile 2004, l'esercente l'attività di vendita comunica all'impresa di distribuzione l'elenco, per ciascun ambito, dei clienti finali che apparten-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gono alle categorie individuate dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 e che, alla data del 31 dicembre 2003, hanno esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.

Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati n. 76 - 00186 Roma.

Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 138/03 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 12 marzo 2004

Il presidente: ORTIS

04A03121

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 4 marzo 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 5 maggio 1989 e, in particolare, l'art. 16;

Visto lo statuto dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 e successive modificazioni;

Viste le proposte di modifica dello statuto approvate definitivamente dal senato accademico nella seduta del 18 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dal MIUR con nota di prot. 126 del 25 febbraio 2004;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della citata legge 5 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1º febbraio 1996), viene modificato nella maniera seguente:

«Art. 12.

Rettore

I commi 5, 6 e 7 vengono modificati come segue:

5. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;

b) dai ricercatori, confermati e non;

c) dal personale tecnico e amministrativo nella misura del 20% dei voti validamente espressi;

d) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari e nei consigli di facoltà.

6. Sei mesi prima della scadenza del mandato le elezioni del rettore sono indette — con un anticipo di almeno quaranta giorni sulla data stabilita per le votazioni — dal decano dei professori ordinari o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianità. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo.

Il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i docenti di ruolo. Le elezioni devono svolgersi non prima di quaranta giorni e non oltre i settanta giorni dall'indizione.

7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale è effettuata entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla convocazione.

Art. 14.

Senato accademico

Il comma 4 viene modificato come segue:

4. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) i presidi delle facoltà;

d) il presidente del consiglio dei direttori di Dipartimento;

e) un rappresentante eletto dal consiglio dei direttori di Dipartimento;

f) docenti eletti dalle facoltà, nella misura di tre per le facoltà che contano più di 100 docenti e uno per ciascuna delle facoltà che contano meno di 100 docenti;

g) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

h) tre rappresentanti degli studenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Viene inserito il seguente nuovo comma 5 con conseguente scorrimento dei successivi:

5. Il docente eletto ai sensi della lettera *e)* del comma precedente deve appartenere a facoltà diversa da quella cui appartiene il presidente del consiglio dei direttori di Dipartimento.

Art. 15.

Consiglio di amministrazione

I commi 4 e 5 vengono modificati come segue:

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il prorettore;

c) il direttore amministrativo;

d) due rappresentanti eletti dagli studenti;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nominati dal rettore su una rosa di almeno il doppio dei posti disponibili indicata dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al senato accademico;

f) otto membri — anche esterni all'Università purché in possesso di adeguate competenze e comprovata esperienza — nominati dal senato accademico su proposta del rettore;

g) un rappresentante del Governo.

5. I membri di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma precedente non possono essere contemporaneamente componenti del senato accademico; i membri di cui al punto *d)* durano in carica due anni, i membri di cui ai punti *e)* ed *f)* dopo due anni di mandato possono essere confermati o sostituiti da chi li ha proposti. I membri interni sono scelti in modo da garantire la rappresentanza della pluralità di componenti presenti nell'Università. È garantita la rappresentanza delle sedi decentrate secondo la normativa vigente.

Viene inserito il seguente nuovo art. 16 con conseguente scorrimento dei successivi articoli:

Art. 16.

Consiglio dei direttori di Dipartimento

1. Il consiglio dei direttori di Dipartimento è organo consultivo e di proposta dell'Ateneo in ordine alla promozione, allo sviluppo, all'organizzazione della ricerca e alla formazione post-laurea e post-dottorato.

2. In particolare può esprimere il parere:

a) sulla costituzione e la disattivazione delle strutture di ricerca;

b) sui piani pluriennali di sviluppo e sul bilancio di previsione dell'Ateneo, per quanto di competenza;

c) sui progetti di formazione post-laurea e post-dottorato;

d) sui criteri di valutazione dell'attività scientifica;

e) sui criteri di assegnazione delle borse post-laurea.

3. Il consiglio elabora criteri di ripartizione dei finanziamenti per la ricerca e ne propone la relativa applicazione.

4. Il consiglio è composto dai direttori dei Dipartimenti che rispondono ai requisiti fissati dall'art. 47 del regolamento generale di Ateneo.

5. Elegge fra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un quadriennio accademico.

6. Il consiglio si dota di un proprio regolamento interno.

7. Il consiglio dei direttori di Dipartimento si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o lo richiedano cinque dei suoi componenti ovvero il rettore.

Art. 17.

Consiglio degli studenti (ex art. 16)

Il comma 4 viene modificato come segue:

4. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, nell'ente regionale per il diritto allo studio e dagli studenti eletti in ciascun consiglio di facoltà.

Art. 24.

Consiglio di facoltà (ex art. 23)

I commi 1 e 4 vengono modificati come segue:

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla facoltà;

b) dai ricercatori confermati e non;

c) da 2 rappresentanti degli studenti.

La partecipazione dei professori e ricercatori a contratto — con solo voto consultivo — è demandata ai regolamenti di facoltà.

4. Delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti, detratti gli assenti giustificati purché non superiori alla metà dei membri, ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate previste dalla legge. Le funzioni di segretario sono attribuite sulla base di quanto previsto dal regolamento di facoltà.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 43.

Consiglio di dipartimento (ex art. 42)

Il comma 6 viene modificato come segue:

6. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, i rappresentanti di professori e ricercatori a contratto, secondo le modalità dettate dai regolamenti dei dipartimenti, il segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e degli studenti assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento.

Art. 44.

Giunta di dipartimento (ex art. 43)

Il comma 1 viene modificato come segue:

1. La giunta è un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori anche non confermati, personale tecnico-amministrativo ed il segretario amministrativo.

Art. 62.

Norme generali per l'elezione e per il funzionamento degli organi (ex art. 61)

Viene inserito il seguente nuovo comma 6 con conseguente scorrimento dei successivi commi:

6. Ai fini del presente statuto, per docenti si intendono i professori ordinari, straordinari, associati, ricercatori di ruolo e fuori ruolo — confermati e non — gli assistenti del ruolo ad esaurimento, i professori incaricati stabilizzati.

L'art. 67 — *Elenchi delle facoltà (ex art. 66).* — viene abrogato.».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 4 marzo 2004

Il rettore: BUTI

04A03119

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004), **coordinato con la legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2004 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni previdenziali in agricoltura

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«*7.* A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, *è* presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. *Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale*».

Art. 2.

Disposizioni in materia di quote latte

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il pre-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

lievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, *comprensivi degli interessi legali maturati,* salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di *7 milioni* di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a *7 milioni* di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella *C* della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

«*36.* I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.».

Art. 3.

Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione *dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002*, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 200 del 22 luglio 1982, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 1º giugno 2000, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale.*

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, *come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 4.

Credito agrario e contributi previdenziali

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, *convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate*, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del *testo unico di cui al* decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del *testo unico di cui* al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli *di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di *1,327 milioni* di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a *1,327 milioni* di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, *quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.

Art. 5.

Misure creditizie per le imprese di autotrasporto

1. Alle imprese di autotrasporto, *alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996*, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, *convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39*, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto *e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996*, nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria *dei fondi di garanzia* di cui all'articolo 2, comma 100, *lettere a) e b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A03311

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Expirobacter»

Estratto decreto NCR A.I.C. n. 14 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EXPIROBACTER, anche nelle forme e confezioni: «100 mg compressa solubile» 1 compressa, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Prodotti Dott. Maffioli S.a.s. di Labruzzo Anna & C., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Isonzo, 8, c.a.p. 20135, Italia, codice fiscale n. 01055270159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compressa solubile» 1 compressa - A.I.C. n. 034183020 (in base 10), 10M5VD (in base 32);

classe: A per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato daIl'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992)

forma farmaceutica: compressa solubile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sofar S.p.a. - 20060 Trezzano Rosa (Milano), Italia, via Firenze 40.

Composizione: 1 compressa solubile:

principio attivo: 13C-Urea 100 mg;

eccipienti: sodio benzoato 7 mg, polivinilpirrolidone 6 mg, cellulosa microcristallina 1 mg, silice colloidale 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: expirobacter trova impiego nelle diagnosi in vivo dell'infezione gastroduodenale da Helicobacter pylori nell'adulto e nel bambino.

Decorrenza dl efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03074

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Solmedo»

Estratto decreto n. 18 del 16 gennaio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLMEDO, nelle forme e confezioni: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse, «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse, «25 mg + 250 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01697370342.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse A.I.C. n. 035626011 (in base 10) 11Z70V (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: 1 compressa;

principio attivo: melevodopa cloridrato 157 mg; carbidopa idrata 13,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035626023 (in base 10) 11Z717 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: 1 compressa;

principio attivo: melevodopa cloridrato 125,6 mg; carbidopa idrata 27 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «25 mg + 250 mg compresse effervescenti» 30 compresse A.I.C. n. 035626035 (in base 10) 11Z71M in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: A, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 176;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 448, della legge 23 dicembre 2000, n. 338 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via S. Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo);

composizione: 1 compressa;

principio attivo: melevodopa cloridrato 314 mg; carbidopa idrata 27 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; glicina sodio carbonato; acido fumarico; polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

indicazioni terapeutiche: terapia del morbo di Parkinson. Il trattamento con Solmedo è particolarmente indicato nei pazienti con fluttuazioni motorie (acinesie al risveglio, pomeridiane, di fine dose).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03084

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer lattato»

Estratto decreto n. 93 del 27 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: RINGER LATTATO, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 10 sacche freeflex 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 10 sacche freeflex 1000 ml - A.I.C. n. 030773194/G (in base 10) 0XC3YB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, stabilimento sito in Friedberg (Germania), Freseniusstrasse 1 (tutte).

Composizione: un litro contiene:

principio attivo: sodio lattato soluzione 50% 6,34 g; sodio cloruro 6 g; potassio cloruro 0,4 g; calcio cloruro 0,27 g.

eccipienti: acqua p.p.i. 0,992 l; acido cloridrico in quantità compresa tra 0,00001 ml e 0,0817 ml; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,00001 g e 0,0252 g.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva parenterale delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidosici lievi e moderati, ma non gravi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03073

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer»

Estratto decreto n. 94 del 27 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: RINGER, con le caratteristiche di cui al formulano unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 10 sacche freeflex 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 10 sacche freeflex 1000 ml - A.I.C. n. 030771176/G (in base 10) 0XC1Z8 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, stabilimento sito in Friedberg (Germania), Freseniusstrasse 1 (tutte).

Composizione: un litro contiene:

principio attivo: sodio cloruro 8,6 g; potassio cloruro 0,3 g; calcio cloruro biidrato 0,33 g;

eccipiente: acqua ppi 0,996 l.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03072

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio con sodio cloruro»

Estratto decreto n. 98 del 27 febbraio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune GLUCOSIO CON SODIO CLORURO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nella forma e confezione: «soluzione per infusione» 10 sacche freelex 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala, Verona, via Camagre n. 41/43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Soluzione per infusione» 10 sacche freelex 1000 ml;

A.I.C. n. 031386410/G (in base 10) 0XXUTB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Fresenius Kabi Deutschland GmbH stabilimento sito in Friedberg (Germania), Freseniustrasse n. 1 (tutte);

composizione: 1 litro contiene:

principio attivo: glucosio monoidrato 27,5 g; sodio cloruro 4,5 g;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 0,98 l;

indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione e un apporto di cloruro di sodio in associazione ad un minimo apporto calorico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03079

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minofen»

Estratto decreto n. 104 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MINOFEN nella forma e confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone da 120 ml;

A.I.C. n. 035782010 (in base 10), 123ZCU (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (tutte);

composizione: 100 ml di soluzione orale contengono:

principio attivo: paracetamolo 2,4 g;

eccipienti: saccarosio 35 g; macrogol 6000 16 g; sodio citrato 0,513 g; acido citrico anidro 0,25 g; saccarina sodica 0,15 g; metile p-idrossibenzoato 0,126 g; propile p-idrossibenzoato 0,014 g; aroma fragola/mandarino 0,18 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.

Come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03081

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dronicit»

Estratto decreto n. 107 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DRONICIT nella forma e confezione: «100 mg/3, 3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), Strada Solaro n. 75/77, codice fiscale n. 00071020085.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/3, 3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 035329010 (in base 10), 11Q4ZL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: acido clodronico (sale disodico) tetraidrato 125 mg pari a acido clodronico (sale disodico) anidro 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbinato 1,65 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 3,3 ml;

indicazioni terapeutiche: osteolisi tumorale, mieloma multiplo, iperparatiroidismo primario, prevenzione e trattamento dell'osteoporosi post menopausale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03080

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bromazepam»

Estratto decreto n. 115 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico BROMAZEPAM nelle forme e confezioni: «1,5 mg compresse, 20 compresse; 3 mg compresse, 20 compresse; 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione, flacone 20 ml»; alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Alessandro Fleming n. 2, c.a.p. 37135, Italia, codice fiscale n. 03334120239.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035967013/G (in base 10), 129N15 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: 1 compressa;

principio attivo: bromazepam 1,5 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 132,5 mg; lattosio 118,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg.

Confezione: «3 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035967025/G (in base 10), 129N1K (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: 1 compressa;

principio attivo: bromazepam 3 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare 133,3 mg; lattosio 115,5 mg; talco 2 mg; magnesio stearato 0,5 mg; E172 0,7 mg.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 035967037/G (in base 10), 129N1X (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Doppel Farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118 (produzione, controllo e confezionamento);

composizione: 1 soluzione per gocce orali;

principio attivo: bromazepam 2,5 mg;

eccipienti: saccarina 3,77 mg; disodio edetato 0,1 mg; acqua depurata 50 mg; aromi misti di frutta 30 mg; glicole propilenico quanto basta a 1ml;

indicazioni terapeutiche: disturbi emotivi, stati di tensione e di ansia, senso di insicurezza e paure immotivate anche accompagnate da manifestazioni depressive, nervosismo, agitazione, difficoltà di contatto e insonnia, disturbi psicosomatici e funzionali dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, dell'apparato gastro-intestinale, dell'apparato genito-urinario, cefalea da tensione, reazioni emotive ad una malattia organica cronica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03082

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enemac»

Estratto decreto n. 116 dell'8 marzo 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ENEMAC anche nella forma e confezione: «16 g + 6 g/100 ml soluzione rettale» 24 flaconi 130 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122, c.a.p. 34147, Italia, codice fiscale n. 00047510326.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «16 g + 6 g/100 ml soluzione rettale» 24 flaconi 130 ml;

A.I.C. n. 015937028 (in base 10), 0H6CJ4 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione rettale;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Eurospital S.p.a. stabilimento sito in Trieste (Italia), via Flavia n. 122 (fabbricazione, controllo e confezionamento);

composizione: 100 millilitri:

principio attivo: fosfato monobasico monoidrato 16,10 g; fosfato bisodico eptaidrato 6 g;

eccipienti: sodio benzoato 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: in caso di stitichezza e per favorire l'evaquazione intestinale prima di esami radiologici o altri esami diagnostici.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03083

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avysal»

Estratto decreto n. 80 del 25 febbraio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a., con sede in via Lisbona, 23, Roma, con codice fiscale n. 10717650153.

Specialità medicinale: AVYSAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 031117017 - tubo 3g crema uso cutaneo 5%;

A.I.C. n. 031117031 - 25 compresse 400 mg uso orale (sospesa);

A.I.C. n. 031117056 - «8%» 1 flacone 100 ml sospensione orale all'8%;

A.I.C. n. 031117068 - «800 mg compresse divisibili» 35 compresse,

è ora trasferita alla società:

Idi Farmaceutici S.r.l, con sede in via dei Castelli Romani, 83/85, Pomezia, (Roma), con codice fiscale n. 07271001005.

Con variazione della denominazione in: «Aciclovir Idi».

Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica della denominazione decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

confezioni:

A.I.C. n. 031117017 - da tubo 3 g crema uso cutaneo 5% a «5% crema» tubo 3 g;

A.I.C. n. 031117031 - da 25 compresse 400 mg uso orale (sospesa) a «400 mg compresse» 25 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 031117056 - da «8%» 1 flacone 100 ml sospensione orale all'8% a «800 mg/10 ml sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 031117068 - da «800 mg compresse divisibili» 35 compresse a «800 mg compresse» 35 compresse divisibili.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ritmodan retard»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 252 del 27 febbraio 2004

Specialità medicinale: RITMODAN RETARD.

Società: Laboratoire Aventis 42-50 - Quai de la Rapee - Parigi (Francia).

Composizione: «20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 027218015/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Ritmodan retard, 20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 027218015, prodotti anteriormente al 5 settembre 2003 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 355 del 25 luglio 2003 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata sulle confezioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A03075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calfolex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 263 del 2 marzo 2004

Specialità medicinale: CALFOLEX.

Titolare A.I.C.: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia - Como, piazza XX Settembre, 2, c.a.p. 22079, (Italia), codice fiscale n. 01192270138.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028070023 - 6 fiale liof. 3 mg + 6 fiale solv. varia a: «3 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028070035 - 6 fiale liof. 15 mg + 6 fiale solv. varia a: «15 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale polvere + 6 fiale solvente 1 ml (sospesa);

A.I.C. n. 028070050 - 10 compresse 15 mg varia a: «15 mg compresse» 10 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «6 fiale liof. 3 mg + 6 f. solv.» - (A.I.C. n. 028070023), «6 fiale liof. 15 mg + 6 f. solv.» (A.I.C. n. 028070035), sospese per mancata commercializzazione, efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A03077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flobacin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 265 del 2 marzo 2004

Specialità medicinale: FLOBACIN.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è approvata la modifica degli eccipienti.

Per la confezione: A.I.C. n. 026342028 - 12 compresse 200 mg la composizione varia da:

principio attivo: invariato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

eccipienti nucleo: idrossipropilcellulosa 10 mg, lattosio monoidrato 96 mg, amido di mais 40 mg, crospovidone 20 mg, magnesio stearato 4 mg;

rivestimento: talco 16,06 mg, amido di mais 5 mg, titanio diossido 3 mg, cera carnauba 0,04 mg, etilcellulosa 2,5 mg, butilftalato 1,25 mg, esteri del sorbitolo con acidi grassi 0,45 mg.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti nucleo: idrossipropilcellulosa 10 mg, lattosio monoidrato 96 mg, amido di mais 45,33 mg, crospovidone 20 mg, magnesio stearato 8,0 mg;

rivestimento: titanio diossido 3 mg, ipromellosa 14,25 mg, macrogol 6000 2,93 mg, cera carnauba 0,03 mg.

Per la confezione: A.I.C. n. 026342030 - 8 compresse 300 mg la composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti nucleo: idrossipropilcellulosa 15 mg, lattosio monoidrato 144 mg, amido di mais 60 mg, crospovidone 30 mg, magnesio stearato 6 mg.

rivestimento: talco 23,06 mg, amido di mais 8 mg, titanio diossido 4 mg, cera carnauba 0,04 mg, etilcellulosa 3,5 mg, butilftalato 1,75 mg, esteri del sorbitolo con acidi grassi 0,60 mg.

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti nucleo: idrossipropilcellulosa 15 mg, lattosio monoidrato 144 mg, amido di mais 68 mg, crospovidone 30 mg, magnesio stearato 12 mg;

rivestimento: titanio diossido 4 mg, ipromellosa 19 mg, macrogol 6000 3,91 mg, cera carnauba 0,04 mg.

Sono inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026342028 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026342030 - «300 mg compresse rivestite» 8 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

04A03076

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401073/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE